



PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

Piazza Morgagni, n. 9 - Forlì
Codice Fiscale 80001550401

REGOLAMENTO

***PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI,
CONCESSIONI E NULLA OSTA STRADALI E PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE***

(Legge 160/2019 – articolo 1, da comma 816 a comma 847)

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N.DEL.....

Indice generale

TITOLO I.....	5
DISPOSIZIONI SISTEMATICHE E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	5
DISPOSIZIONI SISTEMATICHE DI CARATTERE GENERALE	5
ART. 1 Ambito e finalità del regolamento	5
ART. 2 Definizioni oggettive e ambito territoriale	5
ART. 3 Presupposto del Canone	6
ART. 4 Classificazione Strade del territorio provinciale	6
IL NUOVO CANONE UNICO PATRIMONIALE PER LE OCCUPAZIONI	6
ART. 5 Tipologia delle occupazioni	6
ART. 6 Competenze.....	7
ART. 7 Condizioni per il rilascio	8
PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	9
ART. 8 Attivazione del Procedimento amministrativo - Procedura delle domande	9
ART. 9 Spese per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni	10
ART. 10 Istruttoria della domanda.....	10
ART. 11 Depositi cauzionali	10
ART. 12 Rilascio del provvedimento.....	11
ART. 13 Contenuto del provvedimento	11
ART. 14 Diniego	12
ART. 15 Obblighi del titolare del provvedimento	12
ART. 16 Termini per l'esecuzione dei lavori	12
ART. 17 Revoca, decadenza, trasferimento ed estinzione della concessione o autorizzazione	13
PROCEDURE PER AUTORIZZAZIONI IN SANATORIA.....	14
ART. 18 Procedure per autorizzazioni in sanatoria	14
PIANO ANNUALE INTERVENTI GESTORI O CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	15
ART. 19 Piano	15
CRITERI E DETERMINAZIONE DEL CANONE	15
ART. 20 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico	15
ART. 21 Determinazione delle tariffe annuali	15
ART. 22 Determinazione delle tariffe giornaliere	16
ART. 23 Determinazione del canone	16
ART. 24 Aggiornamento tariffe	16
ART. 25 Occupazioni esenti non assoggettate al canone	16
ART. 26 Riduzioni del canone.....	16
ART. 27 Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità (c.831 L.160/2019).....	17
MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO.....	17
ART. 28 Modalità e termini di pagamento	17
TITOLO II.....	18
DISPOSIZIONI TECNICHE	18
ART. 29 Definizioni stradali e di traffico	18
ART. 30 Classificazione delle strade provinciali.....	19
ART. 31 Esecuzione e manutenzione delle opere.....	19
ART. 32 Segnalazione e delimitazione dei cantieri per la sicurezza della circolazione stradale.....	19
ART. 33 Edificazioni all'interno dei centri abitati	19
ART. 34 Edificazioni fuori dai centri abitati	20

ART. 35 Edificazioni fuori dai centri abitati, ma all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale	20
ART. 36 Fasce di rispetto Stradale	20
ART. 37 Escavazioni	20
ART. 38 Recinzioni – siepi vive – muri di cinta fuori dai centri abitati.....	20
ART. 39 Piantagioni.....	21
ART. 40 Recinzioni – siepi vive – muri di cinta nei centri abitati.....	21
ART. 41 Accessi e Diramazioni.....	22
ART. 42 Antenne e muri di sostegno in fregio alla strada	23
ART. 43 Attraversamenti ed occupazione della sede stradale	23
ART. 44 Opere e depositi temporanei sulle strade	24
ART. 45 Occupazione di scarpate.....	24
ART. 46 Manutenzione delle ripe e dei fossi.....	24
ART. 47 Condotta delle acque e scarico nei fossi stradali.....	25
ART. 48 Distributore di carburanti	25
ART. 49 Tombinamenti.....	26
ART. 50 Parcheggi.....	27
ART. 51 Pensiline per fermata Bus.....	27
ART. 52 Cassonetti Portarifiuti.....	27
ART. 53 Impianto produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile	27
TAVOLE ILLUSTRATIVE	29
TITOLO III.....	38
MANIFESTAZIONI SPORTIVE	38
ART. 54 Competizioni sportive su strada	38
TITOLO IV	
MEZZI PUBBLICITARI.....	40
DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E COMPETENZE	40
ART. 55 Pubblicità sulle strade	40
ART. 56 Competenze.....	40
ART. 57 Definizioni mezzi pubblicitari.....	41
DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	42
ART. 58 Istanze autorizzazioni.....	42
ART. 59 Spese per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni	43
ART. 60 Istruttoria della domanda.....	43
ART. 61 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione	43
ART. 62 Durata e termini dell'autorizzazione	44
ART. 63 Rinnovo.....	44
ART. 64 Diniego.....	44
ART. 65 Modifica, rinuncia, voltura e revoca	45
OBBLIGHI – DIVIETI – VINCOLI – TIPOLOGIA - UBICAZIONE.....	45
ART. 66 Obblighi del titolare dell'autorizzazione	45
ART. 67 Targhette di identificazione	45
ART. 68 Caratteristiche dell'impianto	46
ART. 69 Circolazione di persone invalide.....	46
ART. 70 Zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale	46
ART. 71 Dimensioni	47
ART. 72 Ubicazione della segnaletica pubblicitaria lungo le strade e le fasce di pertinenza...	47
ART. 73 Limitazioni alla pubblicità	50
ART. 74 Segnali turistici, di territorio, indicanti luoghi di pubblico interesse.....	50
ART. 75 Segnali con indicazione di servizi utili	50
ART. 76 Locandine e striscioni – pubblicità temporanea.....	50

CRITERI E DETERMINAZIONE DEL CANONE	51
ART. 77 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari.....	51
ART. 78 Determinazione delle tariffe	51
ART. 79 Determinazione del canone	52
ART. 80 Modalità e termini di pagamento	52
ART. 81 Esenzioni.....	52
SANZIONI E INDENNITÀ	52
ART. 82 Rimozioni.....	52
ART. 83 Vigilanza	53
ART. 84 Sanzioni e indennità	53
TITOLO V	54
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	54
ART. 85 Autorizzazioni, concessioni e nulla-osta in deroga	54
ART. 86 Regime transitorio.....	54
ART. 87 Disposizioni finali	54
ALLEGATO “A”	55
MODULISTICA	

TITOLO I

DISPOSIZIONI SISTEMATICHE DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dell'art.1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel territorio della Provincia di Forlì-Cesena, del "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato Canone, istituito a decorrere dall'anno 2021, ai sensi dei commi da 816 a 836, della Legge 27 dicembre 2019, n.160.

2. Ai sensi del comma 816, il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che giornaliere, nonché le esposizioni pubblicitarie, sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia di Forlì-Cesena, inoltre le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che a vario o senza titolo, insistono nell'ambito del territorio provinciale, suddiviso in zone in base all'importanza dell'ubicazione dell'occupazione e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del Canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente.

4. Per quanto non previsto nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari provinciali sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e settori, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

ART. 2 Definizioni oggettive e ambito territoriale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a) per "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia quali le strade e le relative aree di pertinenza, nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.

b) per "occupazione" si intende l'utilizzo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo stradale mediante installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insistono entro i confini stradali. Sono compresi nella definizione le occupazioni poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici.

c) per concessione o autorizzazione si intende il provvedimento amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;

d) per nulla osta si intende il provvedimento provinciale istruttorio propedeutico al rilascio di autorizzazione o concessione di competenza comunale;

e) per canone si intende il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera c);

f) la tariffa rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione

provinciale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione provinciale.

3. Nelle aree della Provincia non si comprendono i suoi tratti di strada situati all'interno di centri abitati di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sicché il Canone è dovuto solo all'ente Comune.

4. Nozione e modi di delimitazione del centro abitato sono stabiliti, rispettivamente, dall'art.3, comma 1, punto 8, del Codice della Strada, e dall'art.5 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. n.495/1992.

ART. 3 Presupposto del Canone

1. Presupposto del canone è:

a) **l'occupazione**, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade a diritto di pubblico passaggio;

b) **la diffusione di messaggi pubblicitari**, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio provinciale, ovvero esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico e privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b), del comma 819, della L. n.160/2019, di spettanza dell'ente Comune esclude l'applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a), del medesimo comma 819, per la misura di superficie comune e comunque, limitatamente alle fattispecie in cui l'ente Comune sia il destinatario dell'entrata anche con riferimento al presupposto dell'occupazione con impianti e mezzi pubblicitari in quanto luoghi e spazi pubblici di sua pertinenza, mentre se l'occupazione fosse di suoli e spazi pubblici della Provincia, il Canone dovuto sul presupposto dell'occupazione è comunque di spettanza dell'ente Provincia. Infatti il principio dell'unicità dell'imposizione non rileva allorquando i soggetti impositori sono distinti.

3. Per i centri abitati fino a 10.000 abitanti, nei tratti di strade di proprietà della Provincia situati all'interno dei loro centri abitati, il realizzarsi del presupposto dell'occupazione determina l'obbligo per l'occupante di rimettere il Canone alla Provincia quale ente proprietario della strada e ciò quand'anche l'occupazione fosse per l'installazione di un impianto/mezzo pubblicitario. In detti tratti di strada ai sensi degli artt. 23, comma 4 e 26, comma 3 del Codice della Strada, l'autorizzazione o concessione è rilasciata dall'ente Comune, previo nulla osta della Provincia. Il nulla osta è il provvedimento con il quale la Provincia dichiara che non vi sono ragioni ostative di tipo tecnico o amministrativo anche con riferimento al versamento del Canone dovuto alla Provincia all'adozione del provvedimento comunale.

ART. 4 Classificazione Strade del territorio provinciale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le strade provinciali, per la compiuta determinazione del Canone, sono suddivise in Strade Classe C e Strade Classe F extraurbane ed urbane, come da Decreto del Presidente della Provincia di Forlì Cesena. Ad ognuna delle zone è eventualmente assegnato un coefficiente (ovvero una maggiorazione da applicare sulla tariffa standard).

IL NUOVO CANONE UNICO PATRIMONIALE PER LE OCCUPAZIONI

ART. 5 Tipologia delle occupazioni

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'art.3 del presente regolamento, in via permanente o giornaliera, deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente Ufficio Provinciale, il rilascio della concessione/autorizzazione per le occupazioni permanenti e temporanee. Per le strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione sino a 10.000 abitanti, ai sensi degli artt. 23, comma 4 e 26, comma 3 del Codice della Strada, l'autorizzazione o concessione è rilasciata dall'ente Comune, previo nulla osta della Provincia in cui viene citato, se dovuto, il versamento del Canone dovuto alla Provincia stessa.

2. Sono **permanenti** le occupazioni la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili. Le concessioni e autorizzazioni permanenti hanno una durata massima di 29 anni rinnovabili.

3. Sono **temporanee** ovvero giornaliere le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, e, in ogni caso, quelle per le attività edili.

4. Sono parimenti occupazioni temporanee quelle occasionali, quali:

- a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose;
- b) le occupazioni di durata inferiore alle 24 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- c) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata inferiore alle 24 ore;
- e) le occupazioni per traslochi.

5. Sono occupazioni abusive, quelle:

- a) realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) che si protraggono oltre il termine stabilito dalla concessione e/o autorizzazione o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza della concessione e/o autorizzazione;
- e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

6. È consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purché venga presentata entro 5 giorni la relativa domanda (Modello A) di occupazione in via breve. In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone se dovuto, il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

7. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della Strada e del Regolamento Attuativo, fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento Attuativo.

ART.6 Competenze

A) RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

- 1. Di norma le concessioni e le autorizzazioni su Strade Provinciali sono competenza della Provincia.
- 2. Le concessioni e le autorizzazioni su Strade Provinciali che ricadono all'interno della delimitazione dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, sono rilasciate dai Comuni di appartenenza, previo nulla osta della Provincia.
- 3. Le richieste di concessione od autorizzazione ricadenti all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti dovranno essere inoltrate direttamente al Comune che provvederà ad espletare ogni adempimento, compresa la riscossione del canone.

B) RILASCIO DI NULLA OSTA ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI

4. Così come disposto dall'art. 26, del Nuovo Codice della Strada, il rilascio di autorizzazioni o concessioni lungo le strade provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è competenza del Comune, previo nulla osta della Provincia.

5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'interessato deve presentare istanza direttamente al Comune competente.

6. Il Comune competente, dovrà provvedere ad inoltrare la richiesta di nulla osta tecnico alla Provincia ai sensi dal comma 4, dell'art. 23, del Nuovo Codice della Strada, solo successivamente all'esito favorevole della propria fase istruttoria.

7. Il combinato disposto dell'art. 23, comma 6, del Nuovo Codice della Strada e dell'art. 51, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, demanda ai Comuni la facoltà di derogare, con l'adozione di propri regolamenti, alcune disposizioni contenute nel Regolamento in alcune particolari situazioni. Il nulla osta tecnico dalla Provincia sarà quindi rilasciato in qualità di Ente proprietario della strada e riguarderà unicamente il rispetto delle norme inderogabili fatta salva comunque la salvaguardia della sicurezza stradale.

8. La richiesta di nulla osta da parte del Comune dovrà essere redatta utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito internet della Provincia ed inviata al Servizio competente completa di tutti gli allegati in essa indicati, compreso le spese di istruttoria e sopralluogo.

9. Il Comune dovrà inviare alla Provincia copia del provvedimento conclusivo.

ART.7 Condizioni per il rilascio

1. Oltre alle condizioni speciali che verranno imposte caso per caso, tutte le concessioni, autorizzazioni e nulla osta si intendono sempre subordinate alle seguenti condizioni generali:

a) Le concessioni, autorizzazioni e nulla osta si intendono rilasciate entro i limiti della competenza della Provincia e subordinati alla scrupolosa osservanza di tutte le vigenti prescrizioni legislative e regolamenti; in difetto i provvedimenti potranno essere revocati senza diritto di indennizzi di sorta.

b) Detti provvedimenti sono rilasciati salvo diritto di terzi, verso i quali risponde esclusivamente il titolare, che solleva la Provincia da ogni e qualsiasi molestia o gravame.

c) Il titolare avrà l'obbligo di riparare tutti i danni causati alla Provincia in conseguenza della esecuzione delle opere a depositi posti in essere. Per le opere, la cui esecuzione richiede la manomissione temporanea del piano stradale e delle sue pertinenze, dovrà anche provvedere al ripristino dello stato originario dei luoghi. Il titolare avrà inoltre l'obbligo di demolire o modificare, nei modi e nei tempi notificati dalla Provincia, anche tramite pec, le opere che non risultassero conformi alle prescrizioni di legge ed a quelle imposte dal presente Regolamento, nonché dalle disposizioni particolari impartite.

d) Il titolare dovrà inoltre provvedere affinché, in conseguenza delle opere eseguite, non derivi alla strada nessun maggiore aggravio per immissione di nuove acque e non sia impedito, in alcun modo, il libero deflusso delle acque stradali.

e) La realizzazione e la manutenzione delle opere, oggetto della concessione, dovrà essere eseguita con il minimo disturbo per il pubblico transito e dovrà essere collocata, a cura del concessionario, la segnaletica prescritta dalle normative vigenti. Il titolare risponderà, sia civilmente che penalmente, di ogni danno a persone o a cose derivante dai lavori oggetto della concessione.

f) Nel caso in cui la Provincia, successivamente al rilascio della concessione, autorizzazione o nulla-osta debba procedere alla variazione del tracciato plano-altimetrico della strada, qualunque sia la specie e l'importanza della modifica, il titolare non potrà in alcun caso ed a qualsiasi titolo pretendere indennità o risarcimenti per danni, incomodi e deprezzamenti derivati alle opere ed ai lavori eseguiti, né potrà pretendere che la Provincia provveda al ripristino, adattamento o sistemazione delle opere stesse.

g) Dovranno essere rigorosamente osservate tutte le disposizioni e prescrizioni che la Provincia riterrà necessario impartire sia nell'interesse del pubblico transito che per la buona conservazione della rete viaria.

h) Nel caso in cui gli interventi da realizzare per l'occupazione di suolo pubblico siano soggetti a permesso di costruire del Comune, il provvedimento della Provincia sarà subordinato a quello di competenza del Comune. In caso di mancato rilascio del permesso comunale, la concessione, autorizzazione o nulla-osta della Provincia perderà automaticamente di ogni efficacia.

i) Il titolare delle concessioni e autorizzazioni resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso ed

eventuale rimozione delle opere autorizzate, restando completamente sollevata la Provincia, nonché i suoi dipendenti, da ogni responsabilità in merito.

j) Qualora la concessione o l'autorizzazione comportino lavori e depositi sulle strade, il titolare deve ottemperare a quanto disposto dalle norme vigenti in materia ed in particolare dal Decreto Legislativo del 30/4/1992 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni;

k) L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato dietro effettuazione da parte del richiedente del versamento del canone secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Decreto del Presidente di Approvazione Tariffe e Spese di Istruttoria.

PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

ART.8 Attivazione del Procedimento amministrativo - Presentazione delle istanze

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda di occupazione diretta alla Provincia da redigersi su apposito modello (Modello B suolo /Modello C sottosuolo e soprasuolo).

2. Ogni domanda, regolarmente firmata, deve riferirsi ad una sola concessione o autorizzazione anche se relative ad una stessa strada. La domanda deve contenere:

a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale e la relativa PEC; nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la PEC nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;

b) Copia del documento di identità;

c) Descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire;

d) Descrizione dell'uso a cui l'opera sarà destinata e l'attività a cui sarà asservita;

e) L'individuazione specifica della porzione di suolo o spazio pubblico (sottostante o soprastante) la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta ed in particolare l'indicazione della strada provinciale, l'esatta progressiva chilometrica e il lato;

f) La misura (espressa in metri quadrati o metri lineari) dell'occupazione;

g) La durata, in mesi e giorni per quelle temporanee;

h) L'impegno del richiedente di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento ed a quelle altre che la Provincia intendesse prescrivere, in relazione alla concessione richiesta ed alla tutela sia del pubblico transito che della proprietà provinciale;

3. Per autorizzazioni e concessioni, salvo che non sia istituita la procedura per il pagamento del bollo virtuale o autocertificazione in base al D.P.R. 28/12/2000 n.445 art.46, unitamente alla domanda in bollo va allegata la marca da bollo da applicare sull'atto di concessione o autorizzazione che verrà rilasciato. Si precisa che in relazione al numero di pagine che compongono il provvedimento finale, potranno essere richieste ulteriori marche da bollo, nel numero stabilito dalla normativa vigente.

4. Per gli attraversamenti o percorrenze sulle strade di condutture elettriche ad alto potenziale, ferme restando le disposizioni di legge, la Provincia, nell'interesse del pubblico transito, può chiedere, a corredo della domanda, copia dei calcoli e degli elementi tutti relativi alla linea, alla struttura ed alla stabilità dei supporti in genere, e potrà imporre l'adozione di speciali dispositivi che essa ritenesse necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.

5. La Provincia, in relazione alla natura, al tipo ed all'importanza dell'opera da eseguire, potrà richiedere senza alcun obbligo di restituzione disegni esecutivi, elaborati e quanto altro sarà ritenuto utile e necessario ai fini dell'esame e della decisione sulla domanda.

6. Per gli accessi stradali la domanda di autorizzazione dovrà essere presentata dagli intestatari che risultano proprietari o titolari di diritti reali del terreno su cui andrà realizzata l'opera.

ART.9 Spese per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni

1. Il richiedente deve provvedere contestualmente alla presentazione dell'istanza al pagamento delle spese di istruttoria e sopralluogo, nella misura fissata dal Decreto del Presidente di Approvazione Tariffe e Spese di Istruttoria.
2. Il richiedente non può pretendere la restituzione dell'ammontare speso per l'istruttoria della domanda, nel caso di reiezione della domanda stessa, o se egli non accetti le condizioni dell'autorizzazione stessa o della concessione, o, dopo averle accettate, vi rinunci.

ART. 10 Istruttoria della domanda

1. L'Ufficio competente in ragione della domanda, ricevuta la stessa, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti in tutto o in parte incompleta l'Ufficio competente formula all'interessato apposita richiesta di integrazione, fermo restando che l'Ufficio acquisisce direttamente certificazioni, nulla osta, pareri e documentazione già in possesso dell'amministrazione provinciale o di altri enti pubblici.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, senza ulteriori comunicazioni, entro 30 giorni dalla richiesta.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo, salvo interruzioni o sospensioni, ovvero nel minor termine stabilito dai regolamenti vigenti per i singoli servizi.
5. L'Ufficio, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede eventualmente ad inoltrarla agli Uffici settoriali competenti dell'amministrazione ove si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Ogni parere deve essere espresso e comunicato all'ufficio che rilascia la concessione. Fino a quando l'Ufficio settoriale competente al rilascio del titolo amministrativo richiesto non riceve i necessari pareri, i termini della durata del procedimento sono sospesi.
6. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, il pagamento da parte del richiedente delle spese di istruttoria e sopralluogo, indicate nel Decreto del Presidente di Approvazione Tariffe e Spese di Istruttoria.
7. Al richiedente successivamente verrà richiesto il pagamento del canone, dove previsto, e, se l'opera rientra tra quelle ricomprese nel comma 1 dell'art. 11 del presente regolamento, è tenuto a versare la cauzione a garanzia della perfetta esecuzione delle opere, inviando ricevuta del versamento del canone e della cauzione.
8. Qualora il richiedente della concessione o autorizzazione non ottemperi entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento ad inviare quanto richiesto, si intende come rinunciatario. L'Ufficio provvede all'archiviazione della domanda, senza ulteriori comunicazioni.

ART.11 Depositi cauzionali

1. Per tipologie di concessione che comportino la manomissione dell'area occupata con conseguente obbligo di rimessa in pristino dei luoghi, anche se autorizzate dal Comune competente, o nel caso che dall'occupazione possa derivare pericolo di danno al bene, a titolo cautelativo, la Provincia può prescrivere il versamento di un deposito cauzionale o con polizza fideiussoria bancaria o assicurativa adeguata al caso.
2. Per gli Enti pubblici, Consorzi ed altri Enti o Ditte erogatori/erogatrici di pubblici servizi (Telecom, Enel, Hera, Inrete, Snam, Aziende municipalizzate, ecc.), salvo Convenzioni, la Provincia può prescrivere la stipulazione di una polizza generale quale copertura globale per tutte le concessioni con validità annuale, a decorrere dal 01 Gennaio dell'anno solare di riferimento, per tipologie di concessione, anche se autorizzate dal Comune competente, che comportino la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di rimessa in pristino dei luoghi, o nel caso che dall'occupazione possa derivare pericolo di danno al bene, vincolato a

garanzia del corretto e regolare adempimento di tutti gli obblighi ed impegni assunti, a garanzia della corretta esecuzione delle opere. Tale garanzia potrà essere escutibile in quota parte ove se ne ravvisi la necessità. Fanno eccezione gli interventi programmati caratterizzati da notevole complessità che prevedano una notevole manomissione del suolo stradale, per i quali sarà richiesta specifica copertura assicurativa.

3. La restituzione della cauzione avverrà a ripristino eseguito a mezzo di comunicazione su apposita modulistica (modello E) così come specificato nel successivo art 16.

4. Sulla base di tale istanza i tecnici dell'Ente effettueranno un sopralluogo per verificare l'esecuzione dei lavori, e solo da un esito positivo di detto sopralluogo si potrà provvedere allo svincolo della cauzione.

5. Qualora i lavori eseguiti non siano conformi all'autorizzazione o alla concessione, la Provincia assegnerà un termine massimo di 6 (sei) mesi per provvedere a quanto necessario, trascorso il quale vi provvederà d'ufficio incamerando cauzione e salva la facoltà di richiedere all'inadempiente ulteriori somme per i danni che si siano verificati e che non possano essere coperti dalla garanzia.

6. Quando le opere eseguite comportano la necessità di ulteriore manutenzione della strada e delle sue pertinenze detto deposito dovrà garantire la Provincia per il tempo necessario alla regolare esecuzione dei lavori.

ART. 12 Rilascio del provvedimento

1. In base ai risultati dell'istruttoria si rilascia o nega la concessione o autorizzazione, con provvedimento motivato, dandone comunicazione al Richiedente.

2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è rilasciato previo assolvimento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- spese di sopralluogo;
- deposito cauzionale ovvero una fideiussione bancaria, ove richiesto;
- pagamento del Canone Unico se dovuto;

ART.13 Contenuto del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione, che costituisce il titolo in base al quale il richiedente può lecitamente dare avvio all'occupazione, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento della sua acquisizione se successiva, deve contenere:

- a) la denominazione della strada interessata e progressiva chilometrica;
- b) l'oggetto della concessione o autorizzazione;
- c) l'intestatario;
- d) la superficie dell'area da occupare, ove necessari;
- e) le eventuali prescrizioni di natura tecnica;
- f) la durata;
- g) l'indicazione della tariffa applicata per la determinazione del Canone annuo per le occupazioni permanenti e giornaliere e per le occupazioni temporanee.,

2. Il rilascio di concessione o autorizzazione non esonera il titolare della concessione/autorizzazione dall'obbligo di munirsi di tutte le altre autorizzazioni e licenze (titoli edilizi, licenze comunali, vincolo paesaggistico, nulla osta VVFF, ecc.) previste dalle leggi vigenti per la realizzazione delle opere.

3. Le concessioni provinciali si intendono rilasciate sempre con la salvaguardia e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione.

ART. 14 Diniego

1. Qualora l'istanza non possa essere accolta, o per mancanza di documentazione o per incompatibilità con le

norme del C.d.S., o con le altre norme che ne regolano il rilascio, ai sensi dell'art.10bis della legge 241/1990 prima della formale adozione di un provvedimento negativo, l'ufficio comunica agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

2. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
3. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei dieci giorni concessi.
4. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
5. Qualora dette osservazioni non pervengano all'ufficio entro i termini stabiliti, oppure non sia possibile il loro accoglimento, il dirigente emette atto formale di diniego contenente le motivazioni.
6. In questo caso il richiedente non avrà diritto alla restituzione delle spese di istruttoria.
7. E' possibile presentare nuova istanza corredata da nuovi elaborati tecnici.

ART.15 Obblighi del titolare del provvedimento

1. E' fatto obbligo al titolare di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nella concessione o autorizzazione rilasciata.
2. Il titolare della concessione o autorizzazione dovrà, in qualunque momento ed a sue totali spese, su semplice richiesta dell'Amministrazione concedente, apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie alle sue opere a seguito di varianti stradali o lavori eseguiti nel pubblico interesse.
3. La manutenzione delle opere realizzate sul corpo stradale e sue pertinenze rimane sempre a carico del concessionario.
4. Le opere oggetto della concessione o autorizzazione devono essere eseguite nel rispetto delle norme e dei tempi, sia per quanto riguarda la data di inizio dei lavori che la data di ultimazione degli stessi, fissati nel disciplinare di concessione e nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite dall'Amministrazione Provinciale.
5. Il titolare del provvedimento di concessione ha inoltre l'obbligo di:
 - a) esibire il provvedimento di concessione all'ufficio preposto al controllo;
 - b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) esporre l'eventuale cartello segnaletico;
 - d) provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini stabiliti dal presente regolamento;
 - e) provvedere, a propria cura e spese, al termine dell'occupazione ad eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino lo spazio o le aree occupate;
 - f) custodire atti e documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione.

ART. 16 Termini per l'esecuzione dei lavori

1. Il titolare dell'autorizzazione o concessione ha obbligo di comunicare su appositi modelli (modello C/D) la data di inizio e di conclusione dell'intervento. I lavori, oggetto della concessione o dell'autorizzazione, dovranno, in genere, essere eseguiti entro un anno dalla data del rilascio.
2. Chi non esegue i lavori entro il termine fissato decade dalla concessione o autorizzazione, salvo richiesta di

proroga motivata, da presentare entro la scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

3. Sarà possibile di norma chiedere una sola proroga.

4. Nei casi di inadempienza alle disposizioni contenute nel presente articolo, la Provincia potrà adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni, non esclusa la revoca della concessione, o dell'autorizzazione, con l'obbligo della rimessa in pristino di ciò che eventualmente sia stato realizzato.

5. A conclusione dell'intervento il titolare della concessione dovrà avanzare apposita comunicazione (modello E) di avvenuto ripristino allegando uno schema as built con i dettagli costruttivi. Entro giorni 30 (trenta) l'Ufficio manutenzioni effettuerà il sopralluogo per verificare la correttezza dei ripristini. Decorso detta tempistica senza che nessuna notifica da parte della Provincia sia intervenuta, l'intervento si intende accettato, fatto salvo il comparire di problematiche legate a vizi occulti.

ART. 17 Revoca, decadenza trasferimento ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. L'Amministrazione Provinciale può revocare o modificare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione e/o di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione, o la rendano possibile a condizioni diverse, con comunicazione scritta e motivata da inviare al destinatario.

2. Nell'atto di revoca vengono indicati i termini e le modalità per il ripristino dello stato dei luoghi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo la restituzione del Canone precedentemente corrisposto per il solo periodo di mancata occupazione.

3. Il concessionario e/o il titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione o dall'autorizzazione, nei seguenti casi:

- a) per le concessioni aventi ad oggetto scavi/ponteggi qualora non vengono osservate le prescrizioni tecniche impartite. Detta decadenza comporta il ripristino del suolo, che dovrà essere reso altresì libero immediatamente da persone e cose. La decadenza comporta l'immediato incameramento della cauzione, salvo il maggior danno, oltre alla qualifica dell'occupazione come abusiva.
- b) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio (uso improprio) in contrasto con le norme vigenti.
- c) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.).
- d) mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste.

4. Nei casi previsti dal comma 3 del presente articolo, la decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.

5. Nei casi di decadenza di cui al comma 3, verificata la sussistenza delle condizioni per emettere il provvedimento di decadenza, si invia comunicazione delle contestazioni al concessionario, riconoscendogli un termine non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, si ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto determina automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza deve essere notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

6. Ai sensi delle prescrizioni di cui all'art.822 della L. n.160/2019, gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione/autorizzazione o effettuate in difformità delle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

7. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica;

- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo

9. Il trasferimento della titolarità comporta il rilascio di un nuovo atto intestato al nuovo titolare, la cui domanda dovrà essere presentata alla provincia.

PROCEDURE PER AUTORIZZAZIONI IN SANATORIA **(Art. 5 comma 6)**

ART. 18 Procedure per autorizzazioni in sanatoria

1. I soggetti concessionari e/o gestori dei pubblici servizi in caso di interventi urgenti finalizzati esclusivamente ad interventi di riparazione di canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti dovuti a cause di forza maggiore (es. fughe, rotture, ecc.) sono autorizzati ad eseguire scavi su suolo pubblico anche in assenza di richiesta, dovranno comunque dare immediata comunicazione dell'intervento via PEC al Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti della Provincia di Forlì-Cesena e presentare, entro 5 giorni dall'esecuzione dello stesso, la relativa domanda di occupazione in sanatoria (Modello A).

Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

2. A conclusione del procedimento il richiedente dovrà avanzare apposita comunicazione (modello E) di avvenuto ripristino per attivare le necessarie verifiche da parte dei tecnici dell'Ente.

3. Per quanto riguarda gli accertamenti da parte dei propri tecnici per verificare l'esecuzione dei lavori, e l'esito positivo di detto sopralluogo si rimanda alla procedura disciplinata dall'art. 16 comma 5). Qualora i lavori eseguiti non siano conformi, la Provincia assegnerà un termine massimo di sei mesi per provvedere a quanto necessario, trascorso il quale vi provvederà d'ufficio incamerando cauzione e salva la facoltà di richiedere all'inadempiente ulteriori somme per i danni che si siano verificati e che non possano essere coperti dalla garanzia.

4. La Provincia impone ai soggetti concessionari e/o gestori dei pubblici servizi il versamento di una cauzione, che dovrà essere costituita entro il 31 Gennaio di ogni anno solare e dovrà avere validità annuale a decorrere dal 01 Gennaio dell'anno solare di riferimento, vincolata a garanzia del corretto e regolare adempimento di tutti gli obblighi ed impegni assunti, a garanzia della corretta esecuzione delle opere. Tale garanzia potrà essere escutibile in quota parte ove se ne ravvisi la necessità. Qualora gli Uffici del Servizio Infrastrutture Viarie della Provincia di Forlì-Cesena rilevassero una o più delle suddette inadempienze del soggetto titolare della autorizzazione, l'Amministrazione Provinciale procederà all'incameramento a semplice richiesta, in tutto o in parte, della cauzione versata. In tale caso il soggetto titolare della autorizzazione dovrà tassativamente reintegrare la cauzione prestata fino a ricostituire l'importo originario della cauzione stessa. La fidejussione bancaria o assicurativa, relativa alla suddetta cauzione, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del Codice Civile, nonché la operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Provincia di Forlì-Cesena.

5. La Provincia di Forlì-Cesena si riserva la facoltà di autorizzare su richiesta preventiva e su base annuale i soggetti concessionari e/o gestori dei pubblici servizi per opere urgenti finalizzate esclusivamente ad interventi di riparazione di canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti dovuti a cause di forza maggiore (es. fughe, rotture, ecc.). La richiesta conterrà un disciplinare tecnico, approvato dall'Amministrazione, che dovrà essere sottoscritto dal richiedente. Esaminata la richiesta, l'Amministrazione emette formale provvedimento che autorizza il soggetto richiedente ad effettuare gli eventuali interventi urgenti, determinando il termine di validità temporale e trasmettendo l'atto al richiedente. Entro 60 giorni dal termine di scadenza fissato dal provvedimento, l'ente gestore può richiedere il rinnovo con la sottoscrizione di un nuovo disciplinare, previa verifica condotta dall'Amministrazione sull'esito degli interventi condotti nell'ambito del periodo precedente al rinnovo richiesto. I soggetti concessionari dovranno comunque dare immediata comunicazione di ogni

intervento eseguito, entro la giornata di esecuzione, comunicando la strada provinciale, la progressiva chilometrica e la natura dell'intervento, esclusivamente via PEC al Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti della Provincia di Forlì-Cesena. Il concessionario sarà tenuto a conclusione dell'intervento ad inviare il Modello E per consentire le necessarie verifiche da parte dei propri tecnici. Qualora i lavori eseguiti non siano conformi, la Provincia assegnerà un termine congruo per provvedere a quanto necessario, trascorso il quale vi provvederà d'ufficio incamerando cauzione e salva la facoltà di richiedere all'inadempiente ulteriori somme per i danni che si siano verificati e che non possano essere coperti dalla garanzia.

PIANO ANNUALE INTERVENTI GESTORI O CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI

ART. 19 Piano annuale interventi gestori o concessionari servizi telecomunicazioni

1. La realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica nonché l'occupazione delle aree, del suolo e del sottosuolo destinati alla loro posa è disciplinata dal D.Lgs. 259/2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche" come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 207/2021, che ha sostituito gli artt. da 1 a 98 del citato D.lgs. n. 259/2003, contemplando un iter procedimentale speciale ed accelerato;
2. La Provincia di Forlì-Cesena si riserva la facoltà di stipulare con Enti, Aziende e Società convenzioni speciali, in conformità con le norme contenute del presente Regolamento, al fine dello sviluppo delle aree nel suo territorio, facilitando l'iter per la realizzazione delle opere e nel contempo tutelando il demanio stradale e la sicurezza della circolazione.
3. La convenzione conterrà criteri e prescrizioni generali per l'esecuzione degli interventi definendo le tipologie di attività che possono essere eseguite in deroga alle procedure definite nel presente Regolamento. La stipula di dette convenzioni non solleva il richiedente dalla presentazione di apposita garanzia sulla buona esecuzione dei ripristini così come indicato all'art 11.

CRITERI E DETERMINAZIONE DEL CANONE

ART. 20 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone è determinata in base alla durata, alla superficie di occupazione (espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore), alla tipologia, alla finalità e alla zona occupata, in relazione alla categoria stradale, come da Decreto del Presidente della Provincia di Forlì Cesena.
2. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
3. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla superficie di riferimento siano complessivamente inferiori al metro quadrato.

ART. 21 Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in base alla categoria delle strade in cui è ubicata l'occupazione.
2. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, (**€ 30,00**) in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie indicate nel Decreto del Presidente per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.

ART. 22 Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in base alla categoria delle strade in cui è ubicata l'occupazione.

2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, (**€. 0,60**) con la quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie indicate nel Decreto del Presidente e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.

ART. 23 Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annuale per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione.

Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, si considera un mese la frazione di occupazione superiore al quindicesimo giorno.

2. Per le occupazioni temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante.

ART. 24 Aggiornamento tariffe

1. Le tariffe base potranno essere modificate con Decreto Presidenziale da adottare entro i termini di legge. In caso di mancata adozione del Decreto Presidenziale le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 25 Occupazioni esenti non assoggettate al canone

1. Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833, art.1 della L. 160/2019 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):

A) I passi carrabili lungo le strade provinciali.

B) I passi pedonali;

C) Grondaie, tende, balconi, verande, e simili di carattere stabile;

D) Occupazioni per innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;

E) Le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;

F) Le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;

G) Le occupazioni temporanee effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici.

H) Le occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri stradali per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere. La durata delle suddette occupazioni temporanee è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

2. Le esenzioni e la non assoggettabilità al canone che sono riconosciute al rilascio della concessione o autorizzazione sono espressamente in essa riportate.

ART. 26 Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) e comma 832 dell'art.1, della L.160/2019 sono previste le seguenti riduzioni:

a) E' disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;

b) 50% delle tariffe giornaliere riportate nell'allegato B) del presente regolamento per le occupazioni di durata superiore a 29 giorni;

2. Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'art.1, della L. 160/2019 "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe", la Giunta in sede di approvazione del tariffario annuale può prevedere per ogni singola tipologia di occupazione ulteriori riduzioni o maggiorazioni delle Tariffe standard in relazione alle esigenze di bilancio, per eventi di natura straordinaria ed eccezionale, per tipologie di occupazione in base al sacrificio imposto alla collettività, al beneficio economico, al livello di pressione impositiva imposto agli utenti.

ART. 27 Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità (c. 831 L.160/2019)

1. Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a Euro 1,50 moltiplicato per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale della Provincia. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a Euro 800.

2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

ART. 28 Modalità' e termini di pagamento

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio del titolo amministrativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto in autoliquidazione entro il 31 marzo.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.

3. Per le occupazioni in tratti di strada di proprietà della Provincia situati all'interno di centri abitati di Comuni fino a 10.000 abitanti, il pagamento del Canone alla Provincia, se dovuto, deve precedere il rilascio del nulla osta.

4. Con delibera di Consiglio (ovvero Decreto Presidenziale) i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con il medesimo provvedimento possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

5. La variazione della titolarità della concessione e/o dell'autorizzazione, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal presente regolamento, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente titolare.

6. Il versamento del Canone è effettuato direttamente alla Provincia secondo le disposizioni di cui all'art.1 comma 835 della L.160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

TITOLO II
DISPOSIZIONI TECNICHE
ART. 29 Definizioni stradali e di traffico

Ai fini delle norme di cui al presente regolamento si riportano i significati di alcune denominazioni stradali (art.3 del D.Lgs 30/04/1992 n.285) e successive modificazioni ed integrazioni per quanto non espressamente indicato, si rimanda alla lettura dello stesso articolo.

1. **ACCESSO**: immissione di una strada privata su una strada ad uso pubblico o immissione per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.
2. **AREA DI INTERSEZIONE**: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.
3. **BANCHINA**: parte della strada compresa tra il marciapiede della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
4. **CARREGGIATA**: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delineata da strisce di margine.
5. **CENTRO ABITATO**: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
6. **CIGLIO DELLA STRADA**: le linee di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste sia transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili) D.M. n.1404 del 01.04.68.
7. **CONFINE STRADALE**: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato, in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
8. **CORSIA**: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.
9. **CUNETTA**: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.
10. **CURVA**: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecanti, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.
11. **FASCIA DI PERTINENZA**: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.
12. **FASCIA DI RISPETTO**: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
13. **LIVELLETTA**: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
14. **MARCIAPIEDI**: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
15. **MURO DI CINTA**: muro di qualsiasi natura e consistenza, a parte piena, di altezza non superiore a 3 metri (art.878 del Codice Civile).
16. **PASSAGGIO PEDONALE** (cfr. anche marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.
17. **PASSO CARRABILE**: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
18. **PIAZZOLA DI SOSTA**: parte della strada di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.
19. **PISTA CICLABILE**: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
20. **RIPA**: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.
21. **SEDE STRADALE**: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.

22. SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.
23. STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.
24. STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato.
25. STRADA VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
26. ZONA RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine.

ART.30 Classificazioni delle strade provinciali

1. Le strade provinciali, in base alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali ed ai fini dell'applicazione delle norme tecniche di cui al presente regolamento sono state classificate nel rispetto del comma 8 dell'art.2 del D.P.R. 16.12.1992, n.495 come modificato dal D.P.R. 16.09.1996, n.610 che recita: "Nelle more degli adempimenti di cui all'art.13 comma 5 del codice, le disposizioni relative alla sicurezza della circolazione connesse alla classificazione tecnico funzionale delle strade di cui all'art.2, comma 2, del codice, si applicano alle strade esistenti", vengono così divise:

CLASSE "C" - Strade Extraurbane Secondarie (art.2 D. Leg.vo. 30.04.92 n.285 e successive modificazioni e integrazioni): strade ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.

CLASSE "F" - Strade Locali (art.2 D. Leg.vo 30.04.92 n.285 e successive modificazioni e integrazioni): strade urbane ed extraurbane opportunamente sistemate ai fini della circolazione non facente parte di altri tipi.

La classificazione delle strade provinciali fra le due diverse categorie di cui al presente articolo è determinata in conformità al Decreto del Presidente della Provincia di Forlì Cesena.

ART.31 Esecuzione e manutenzione delle opere

1. Oltre che le condizioni generali dei precedenti articoli, le autorizzazioni, concessioni ed i nulla-osta sono subordinati alle seguenti condizioni fondamentali:

-Il concessionario ha l'obbligo di provvedere a sue spese e secondo le direttive tecniche e temporali impartite dall'Ufficio Tecnico Provinciale alla perfetta manutenzione delle opere eseguite, nonché a riparare qualsiasi danno che esse, con depositi, regimazione delle acque ecc. cagionassero alle opere di pertinenza provinciale o di terzi.

-Il concessionario dovrà, in qualunque tempo e con spese a suo carico, apportare alle sue opere le modifiche necessarie in occasione o per causa di lavori che vengano eseguiti nel pubblico interesse. Se lavori o varianti stradali portassero necessità di spese, incomodi od altro alle opere eseguite in dipendenza delle concessioni, tutto ciò sarà a carico esclusivo dei concessionari.

-La concessione è subordinata alla condizione "sine qua non" dell'adempimento degli obblighi assunti dal concessionario. S'intenderà perciò cessata "ipso jure et facto" quando qualcuna delle condizioni non venga osservata; ciò senza bisogno, anzi con esclusione, di ogni e qualsiasi dipendenza di magistrato.

-In corrispondenza degli accessi carrai, la rimozione dell'accumulo di neve resta a totale carico del titolare, ancorché la neve vi venga accumulata dai mezzi della Provincia nello sgombero della strada, direttamente o per mezzo di imprese.

ART. 32 Segnalazione e delimitazione dei cantieri per la sicurezza della circolazione stradale

1. Chiunque esegua lavori o depositi sulla strada e sulle relative fasce di pertinenza, oltre all'osservanza delle norme speciali contenute nei relativi atti autorizzativi, dovrà disporre le opere ed i materiali e usare le opportune cautele in modo da mantenere sempre libera la circolazione e sicuro il transito apponendo, se occorre, la segnaletica prescritta dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione compreso le successive modificazioni ed integrazioni.

ART.33 Edificazioni all'interno dei centri abitati

1. All'interno del perimetro dei centri abitati, ai fini della sicurezza della circolazione, si adotteranno le norme

previste negli strumenti urbanistici vigenti, ed in assenza di questi le distanze da rispettare non possono essere inferiori a mt.10.

ART.34 Edificazioni fuori dai centri abitati

1. Fuori dal perimetro dei centri abitati le edificazioni dovranno rispettare integralmente le norme del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione ed attuazione. Le distanze si intendono calcolate dal confine stradale come definito dall'art. 29 comma 7 del presente Regolamento.
2. Le distanze previste dovranno essere aumentate delle eventuali fasce di rispetto relative ad opere previste dagli strumenti urbanistici dei Comuni competenti per territorio o dai progetti, anche di massima, della Provincia di Forlì-Cesena.

ART. 35 Edificazioni fuori dai centri abitati, ma all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale (Art.26 c.3 D.P.R. 495/1992)

1. Nel caso che lo strumento urbanistico sia suscettibile di attuazione diretta, oppure se per tali zone sono già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, sono di mt. 10 per le strade di TIPO "C" e m.5 per le strade di tipo "F".

ART.36 Fasce di rispetto Stradale

1. I proprietari, o aventi diritto, dei fondi confinanti con le strade provinciali, che intendono eseguire lavori di qualsiasi genere, quali escavazioni, piantagioni, siepi vive, recinzioni, depositi o simili nelle fasce di rispetto stradale devono acquisire il preventivo nulla-osta o Autorizzazione della Provincia e rispettare le norme di cui agli artt. successivi.
2. Gli Enti preposti all'erogazione di pubblici servizi dovranno chiedere preventivo nulla-osta o Autorizzazione alla Provincia per l'esecuzione di opere nelle fasce di rispetto.

ART. 37 Escavazioni

1. Per l'apertura di canali o fossi e per la esecuzione di qualsiasi tipo di scavo, lateralmente alle strade fuori dai centri abitati si dovrà rispettare una distanza non inferiore alla profondità dei canali, fossi o scavi ed in ogni caso una distanza minima di mt 3,00 dal confine stradale. All'interno dei centri abitati dovrà essere rispettato quanto previsto nei Regolamenti Attuativi dei Comuni competenti per territorio

ART.38 Recinzioni - siepi vive - muri di cinta fuori dai centri abitati (TAV III e IV)

1. Per impiantare, lateralmente alle strade, siepi vive anche a carattere stagionale, tenute all'altezza non superiore ad 1 m. sul terreno, si dovrà rispettare la distanza minima di m.1 dal confine stradale. La stessa distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m. costituite da siepi morte in legno, reti metalliche e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm. dal suolo;
2. Per impiantare, lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore a m.1 sul terreno, si dovrà rispettare la distanza di m.3 dal confine stradale. La stessa distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad m.1 sul terreno, costituite da siepi morte in legno, rete metalliche e materiali simili sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti dal suolo e per quelle di altezza inferiore a m.1 sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm. dal suolo stesso;
3. Per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta, lateralmente alle strade, si dovrà rispettare la distanza minima di m.3 dal confine stradale.

4. Nei tratti di strada con raggio di curvatura superiore a m. 250 ed all'esterno delle curve si osservano le distanze stabilite per le strade in rettilineo.
5. All'interno delle curve con raggio inferiore o uguale a m. 250 si deve assicurare una fascia di rispetto delimitata, verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza (riferiti al filo esterno delle banchine).
6. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso le fasce di rispetto determinate dalle distanze minime sopra indicate alle lettere 1) e 2) sono incrementate dall'area determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi, sia uguale al doppio delle distanze stabilite alle lett. 1) e 2) del presente articolo ed il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti esterni.
7. E' vietato, in ogni caso, l'uso di materiali pericolosi per qualità e forma.
8. Per le recinzioni e i muri di cinta costruiti prima dell'entrata in vigore del vigente Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e D.P.R. 16.12.1992, n.495) è possibile la sola manutenzione ordinaria e straordinaria a condizione che le stesse non risultino pericolose per la sicurezza della circolazione stradale. La prova che le opere furono eseguite a norma delle disposizioni vigenti all'epoca, è a totale carico dell'interessato. Le siepi vive messe a dimora anteriormente al 01.01.1993 dovranno essere stagionalmente dimensionate in modo da non eccedere le misure indicate nell'ex art.1 del R.D. 08.12.1933, n.1740.
9. In casi particolari (allevamento, agricoltura, pastorizia ecc.) è possibile autorizzare recinzioni temporanee (in legno a rete metallica leggera a maglie larghe) di durata non superiore ad anni 3 in deroga a quanto sopra prescritto sempre che tali recinzioni non costituiscano pericolo alla circolazione stradale.
10. Le recinzioni elettrificate ad uso agricolo dovranno essere posizionate nel rispetto di quanto prescritto dal precedente punto 1 e nel rispetto di quanto previsto dall'emendamento A12 della normativa Europea. (CEI 60335-2-76:2005 UNE-EN 60335-2-76:2005/A12:2011).

ART. 39 Piantagioni (TAV. V)

1. La distanza da rispettare, fuori dei centri abitati, per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a m.6 dal confine stradale.

ART. 40 Recinzioni - siepi vive - muri di cinta nei centri abitati

1. Le recinzioni, i muri di cinta e le piantagioni dovranno essere realizzati in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio della Provincia, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
2. Potranno essere realizzate in allineamento con quelle esistenti, purché posizionate oltre il ciglio di campagna del fossato stradale di una misura non inferiore a mt. 0,50, che permetta agevolmente di eseguire i lavori di manutenzione dei tombinamenti e delle pertinenze stradali in genere.
3. Nel caso di recinzioni a ridosso di innesti stradali pubblici o privati (esclusi gli accessi carrai privati) che si immettono nelle SS.PP., esse potranno essere autorizzate solo previo accordo con la Provincia in modo da non limitare la visuale libera degli incroci.
4. Nel caso di recinzioni esistenti sono ammessi lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione anche se prevedono modifiche, aggiunte o sostituzioni di materiali, a condizione che non risultino pericolose per la circolazione stradale.

ART. 41 Accessi e Diramazioni

1. All'interno del perimetro dei centri abitati si dovranno rispettare le norme previste negli strumenti urbanistici adottati dai Comuni competenti per territorio. Dovranno essere altresì osservate le condizioni previste dall'art.22 del C.d.S. e dall'art.46 del Regolamento di attuazione. L'Amministrazione si riserva di imporre prescrizioni tecniche al fine di tutelare l'incolumità degli utenti stradali in relazione alle caratteristiche geometriche e strutturali della strada interessata dall'accesso.

2. Norme vigenti fuori dei centri abitati e fuori dagli insediamenti previsti dagli strumenti urbanistici.

- a) Le autorizzazioni per la realizzazione di accessi e di intersezioni o diramazioni saranno accordate con criterio restrittivo, tenuto presente il fine prevalente di assicurare la fluidità e la sicurezza della circolazione. Gli accessi e gli eventuali cancelli a protezione della proprietà laterale dovranno essere arretrati rispetto al ciglio della strada secondo le modalità di cui alla tavola VI allegata, allo scopo di consentire la fermata, fuori della sede stradale, del veicolo in attesa di ingresso.
- b) Gli accessi, salvo impedimento di ordine tecnico, dovranno essere raccordati al ciglio della strada con uno svaso, allo scopo di facilitare le manovre di entrata e di uscita.
- c) I passaggi pedonali potranno essere, facoltativamente, raccordati al ciglio della strada mediante lo svaso suddetto.
- d) Ai fini dell'applicazione dell'imposta per occupazione di spazi ed aree pubbliche, la misura non terrà conto dei raccordi di cui sopra.
- e) Nelle strade di 1° categoria (tipo "C") gli accessi privati devono essere realizzati a distanza non inferiore a m.300 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia, salvo deroghe previste dalla normativa vigente.
- f) Sul lato stradale opposto al bivio o all'innesto di una strada anche secondaria potranno essere costruiti accessi alle distanze, misurate dall'asse del bivio o della diramazione, stabilite di volta in volta, discrezionalmente, dall'Ufficio tecnico della Provincia.
- g) In corrispondenza di curve potranno essere costruiti accessi purché compatibili con i criteri di sicurezza della circolazione stradale.
- h) Particolari vincoli saranno adottati nel caso che si tratti di accessi al servizio di insediamenti che comportano notevole traffico.

3. Norme vigenti fuori dei centri abitati ma all'interno degli insediamenti previsti dagli strumenti urbanistici

- a) Le autorizzazioni per accessi e diramazioni saranno accordate con criterio restrittivo come stabilito dal comma 2 lettera a) del presente articolo.
- b) Le eventuali cancellate dovranno essere arretrate, rispetto al margine della pavimentazione stradale, di m.5 per gli accessi carrai a case private e a fondi rustici e di m.8 per i restanti tipi di accesso, salvo maggiori arretramenti, da valutarsi di volta in volta ad insindacabile giudizio della Provincia, per casi particolari.
- c) Gli accessi dovranno essere raccordati con la pavimentazione stradale come da illustrazioni allegate al presente regolamento.

4. Regole generali

- a) Nel concedere l'autorizzazione per la costruzione di accessi si adotterà il criterio di assegnare ad ogni unità economico-residenziale non più di un accesso pedonale e non più di un accesso carraio
- b) Qualora l'accesso venga chiuso mediante cancello, questo sarà collocato in modo da aprirsi esclusivamente verso l'interno della proprietà e dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta fuori dalla sede stradale, di un veicolo in attesa di ingresso.
- c) Qualora, per mancanza di spazio idoneo, non sia possibile realizzare l'arretramento di cui sopra, si dovranno installare cancelli ad azionamento automatico con comando a distanza, in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nelle proprietà laterali.
- d) Gli accessi dovranno essere costruiti senza alterare la sezione nonché l'andamento planimetrico ed altimetrico della strada ed in modo da raccogliere e scaricare, fuori dalla strada, le acque della carreggiata e da impedire che sul piano viabile siano immesse acque di qualsiasi natura.
- e) L'area dell'accesso coi suoi raccordi dovrà essere pavimentata con materiali simili a quelle della strada interessata o più pregiati. Detta area per una profondità di mt.5 dovrà essere realizzata, ove possibile, con livelletta orizzontale e comunque con una pendenza non superiore al 5%. Dovrà essere, comunque, osservato

quanto disposto dall'art.45, comma 8 e 9, del D.P.R. 16.12.1992 n.495 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada).

f) Potrà essere richiesta la costruzione di accessi sul confine fra due proprietà in modo da creare una unica zona di raccordo con la strada provinciale.

g) Qualora le proprietà da collegare fossero in numero maggiore di due, anche a seguito del frazionamento di una unità poderale, si dovrà prevedere, ove possibile, la costruzione di una strada parallela, a servizio di tutte le proprietà interessate, raccordate alla strada provinciale con uno o due accessi di misure adeguate stabilite dall'Ufficio Tecnico della Provincia.

h) Potrà essere accordata, anche in deroga alle norme del presente Regolamento, la realizzazione di accessi provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi saranno prescritte tutte le norme che si ritenessero necessarie alla salvaguardia della sicurezza della circolazione, compresa eventuale segnaletica di pericolo e di divieto.

i) Per gli accessi carrai esistenti, se non in regola con le norme del presente regolamento, è ammessa la sola manutenzione ordinaria. Ogni tipo di ricostruzione o modifica comporterà l'obbligo della regolarizzazione. L'obbligo della regolarizzazione vige anche nei casi di costruzione e/o ricostruzione di recinzioni che abbiano nel loro tratto accessi carrai esistenti, non conformi alle norme del presente regolamento.

5. Diramazioni stradali.

Gli innesti su strade provinciali di strade pubbliche o private ad uso pubblico dovranno essere costruiti con raccordi ed eventuali isole spartitraffico. Saranno autorizzati di volta in volta con criteri di sicurezza sulla base delle Norme fissate dal C.N.R., relative alle caratteristiche geometriche delle strade stesse. Lungo le strade di categoria C saranno autorizzati gli innesti stradali pubblici o privati, ma ad una distanza fra loro, di norma, non inferiore di m.300 per ogni senso di marcia. Dovrà essere, inoltre, osservato quanto stabilito dall'art.45 del D.P.R. 16.12.1992 n.495 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 42 Antenne e muri di sostegno in fregio alla strada

1. Le antenne, gli ancoraggi ed i sostegni vari (pali di cemento, di legno, di metallo, ecc.) dovranno essere installati ad una distanza, dal margine della strada, non inferiore alla loro altezza fuori terra o comunque a non meno di m.3 dal bordo della carreggiata. Per i sostegni relativi alla pubblica illuminazione o alle linee elettriche valgono le relative norme vigenti.

2. Il richiedente che intende riparare o costruire un'opera di sostegno lungo la strada per difendere o sostenere il fondo adiacente di sua proprietà dovrà presentare alla Provincia il progetto contenente le caratteristiche planimetriche, altimetriche e tecniche dell'opera (muro, gabbionata e simili) che in qualunque modo interessi la strada o le sue pertinenze. Compatibilmente con le esigenze per le quali detti muri vengono costruiti, la loro distanza dovrà essere la massima possibile rispetto al ciglio stradale. Qualora necessità obiettive richiedano una protezione del traffico, la Provincia potrà prescrivere la messa in opera di barriera protettiva di tipo elastico, o di altro tipo se le esigenze locali lo richiedano per ragioni estetiche. Il progetto dovrà essere firmato da un tecnico abilitato e, quando previsto dalla legislazione vigente in materia, corredato di elaborati grafici, relazioni di calcolo e relative verifiche di stabilità.

ART. 43 Attraversamenti ed occupazione della sede stradale

1. Condotture aeree e opere sopraelevate: Le condutture aeree elettriche verranno autorizzate nel rispetto delle norme di cui alla legge 28.06.1986, n.339 e relativo regolamento (decreto interministeriale 21.03.1988, n.449) e s.m.i. Le altre strutture sopraelevate dovranno essere costruite nel rispetto degli artt.25 e 28 del Codice della Strada e relativi articoli del regolamento di Esecuzione ed Attuazione, e sempre nel rispetto di specifiche norme in materia.

2. Condotture e servizi sotterranei: Le condutture sotterranee longitudinali o in attraversamento verranno autorizzate a norma degli artt.25 e 28 del Codice della Strada e relativi articoli del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione e sempre nel rispetto di specifiche norme in materia. Tutti i servizi paralleli all'asse stradale, dovranno di norma essere collocati fuori della sede stradale, entro le fasce di rispetto stradale. Nei tratti attraversanti i centri abitati sarà autorizzata la posa degli stessi entro la sede stradale solo ed esclusivamente quando non siano possibili soluzioni alternative, nel qual caso la loro posizione verrà stabilita dalla Provincia. L'impianto delle condutture e dei vari servizi sulla strada verrà eseguito in modo da non interrompere la

circolazione.

Ad evitare ulteriori manomissioni della sede stradale in occasione di lavori di sostituzione o riparazione dei servizi già esistenti potrà essere prescritta la posa in opera di una tubazione o di un manufatto di contenimento entro i quali verranno inseriti i servizi stessi in modo da poter essere facilmente asportabili.

Gli attraversamenti sotterranei della strada, di norma, verranno eseguiti ad angolo retto rispetto all'asse stradale e con macchine spingitubo (o attrezzature similari) e solo nel caso di provata forza maggiore si procederà mediante scavi a cielo aperto da eseguirsi in due tempi successivi in modo che resti sempre libera al traffico almeno metà della carreggiata.

La profondità delle condutture e dei servizi sotto il piano stradale verrà fissata di volta in volta ma non sarà mai inferiore ad un metro.

Tutte le richieste riguardanti l'allacciamento degli utenti ai servizi pubblici esistenti entro la sede stradale o nelle fasce di rispetto dovranno essere presentate dalle società o dagli Enti preposti all'erogazione di tali servizi.

3. Norme generali: Qualora per le esigenze della viabilità si renda necessario rimuovere, modificare o spostare gli impianti di cui ai precedenti punti 1 e 2 del presente articolo, la spesa relativa è a carico del concessionario ed i relativi lavori devono essere eseguiti entro i termini e con le modalità concordate fra le parti temperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti.

I lavori per la posa dei servizi dovranno realizzarsi secondo le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo. L'Ufficio Tecnico Provinciale, tanto nel corso dei lavori che successivamente, potrà prescrivere quelle opere che si rendessero necessarie o utili nel pubblico interesse. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si precisa che le espressioni: margine della strada, margine della carreggiata, vanno intese sempre e solo come ciglio della strada, come definito dall'art. 29 comma 6 del presente regolamento.

ART. 44 Opere e depositi temporanei sulle strade

1. Le opere ed i depositi temporanei sulle strade sono concessi solo in caso di assoluta necessità, limitatamente alla zona strettamente necessaria, e purché non si tratti di depositi di immondizie, melme, rifiuti industriali nauseanti e simili.

2. Il concessionario deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte.

3. La superficie di occupazione verrà determinata dalla Provincia, né potrà per alcuna causa essere aumentata dal richiedente.

4. L'occupazione non dovrà ostacolare il transito né danneggiare la strada e le sue pertinenze.

5. Lo sgombrò dovrà avvenire nel termine prescritto e dopo di esso le strade e le relative pertinenze dovranno essere pulite e rimesse in pristino. Il concessionario dovrà chiedere ed ottenere l'emissione di regolare ordinanza per l'installazione della segnaletica di cantiere che dovrà essere messa in opera e conservata a cura e spese del concessionario stesso.

ART. 45 Occupazione di scarpate

1. Il frontista che, provvedendo ad un rialzo (se inferiormente alla strada) o ad un ribassamento (se superiormente) di una larga estensione della campagna circostante, volesse estendere tale rialzo o abbassamento alla corrispondente parte della scarpata stradale, potrà richiedere ed ottenere l'autorizzazione di occupazione permanente della scarpata qualora ciò non sia di danno alla proprietà provinciale.

ART. 46 Manutenzione delle ripe e dei fossi

1. I proprietari dei fondi laterali alle strade devono mantenere le ripe, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire il franamento o il cedimento del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, con conseguente ingombro delle pertinenze e della sede stradale e da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla sede stradale, provvedendo, se necessario, a costruire idonee opere di sostegno e di protezione del corpo stradale stesso.

2. I fossi laterali alle strade provinciali dovranno essere mantenuti costantemente puliti e spurgati in modo da evitare il ristagno di acque.

3. Nel caso che il fosso sia di proprietà o utilità comune tra la Provincia ed i proprietari dei fondi adiacenti, le spese per la sua manutenzione verranno suddivise in parti uguali fra la Provincia stessa ed i rispettivi frontisti.

4. Qualora l'intasamento o l'ingombro del fosso sia dovuto, esclusivamente, alla inottemperanza da parte dei frontisti, si procederà nei loro confronti a termini dell'art.32 del D. Lgs. 30.04.92 n.285 e dell'art.70 del D.P.R. 16.12.92 n.495 e successive modificazioni ed integrazione.

ART. 47 Condotta delle acque e scarico nei fossi stradali

1. Nei fossi stradali sarà consentita la sola immissione di acque piovane con esclusione di qualsiasi altro tipo di scarico. Altri tipi di scarichi potranno essere ammessi solo in acque superficiali intendendosi come tali "tutti i sistemi idrici nei quali è presente acqua corrente in tutti i periodi dell'anno" e subordinatamente al rispetto delle norme legislative in materia di igiene ed inquinamento, precisando che, in tali casi la relativa manutenzione sarà a totale carico del concessionario. Gli scarichi dovranno farsi orizzontalmente al piano della fossetta stradale.

2. In relazione alla quantità delle acque convogliate nel fosso laterale e ad altre circostanze speciali, saranno prescritti i lavori necessari per non alterare il fosso stesso e per difendere il corpo stradale, quali allargamenti, rivestimenti, griglie, parapetti, ecc.

3. Coloro che hanno diritto di attraversare la strada con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i manufatti e tutte le opere necessarie per il passaggio e la condotta dell'acqua stessa e per ovviare ai danni che possono derivare alle strade stesse.

4. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nell'atto autorizzativo, rilasciato dalla Provincia.

ART. 48 Distributore di carburanti

1 - CLASSIFICAZIONI

Ai fini delle presenti norme la classificazione degli impianti di distribuzione carburanti è la seguente:

- a) *Stazioni di rifornimento senza gasolio*: è un impianto composto da erogatori di carburanti liquidi o gassosi escluso il gasolio;
- b) *Stazioni di rifornimento con gasolio*: è un impianto comprendente distributori di gasolio con o senza erogatori di altri carburanti.

2 - NORME COMUNI VIGENTI FUORI DEL PERIMETRO DEI CENTRI ABITATI

Fuori dal perimetro dei centri abitati è vietata la istituzione di accessi relativi agli impianti di distribuzione di carburanti liquidi o gassosi:

- a) in corrispondenza degli incroci, biforcazioni o diramazioni a distanza inferiore a m.300 per le strade di categoria "C" e m.200 per le strade di categoria "F", a partire dal punto di incrocio degli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti bivio. Nel caso in cui gli allineamenti fossero raccordati da una curva, la suddetta distanza, non inferiore a m.200 deve partire dal punto di tangenza della curva stessa;
- b) lungo tratti di strada in curva di qualsiasi raggio;
- c) in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5%;
- d) a distanza inferiore a m.200 sia dai dossi sia dai punti di tangenza delle curve stradali;
- e) per le edificazioni di fabbricati in muratura valgono le norme dell'art.16 del Codice della Strada e dell'art.26 del Regolamento di esecuzione ed attuazione;
- f) le aiuole spartitraffico dovranno essere regolate come previsto nelle illustrazioni allegate al presente regolamento, salvo misure diverse imposte dalla Provincia a salvaguardia della sicurezza della viabilità stradale;
- g) i serbatoi dovranno essere interrati a non meno di m.5 dal confine stradale come definito al comma 7 dell'art.

28 del presente regolamento;

h) gli accessi, i raccordi e tutta l'area destinata all'impianto dovranno essere pavimentati con tipo non inferiore a quello della strada interessata;

i) l'area destinata all'impianto dovrà essere recintata su tre lati senza accessi o varchi a proprietà contigue e deve avere una profondità minima di m.30, misurata dal confine stradale come definito al comma 7 dell'art. 28 del presente regolamento;

j) nell'ambito del piazzale destinato all'impianto, a distanza inferiore a quella prescritta per le edificazioni, ma non inferiore a quella prescritta per le colonne di erogazione potranno installarsi esclusivamente:

- erogatori colonnine per aria e acqua, manufatti ed impianti prescritti dalle vigenti norme di sicurezza, appoggi per pensiline prefabbricate;

- chioschi prefabbricati da adibirsi alle attività ed alle esigenze inerenti alla vendita dei carburanti e degli oli lubrificanti, nonché alle indispensabili necessità igieniche dell'utente della strada;

- lavaggi che non prevedano manufatti in muratura fuori terra.

k) gli impianti accessori (chioschi, pensiline e lavaggi) di cui alla lettera precedente dovranno essere costruiti con materiale prefabbricato tale da consentire un facile smontaggio e rimozione.

3 - STAZIONI DI RIFORNIMENTO SENZA GASOLIO

Fuori dal perimetro dei centri abitati le stazioni di rifornimento senza gasolio dovranno avere:

a) un fronte di almeno m.50 dei quali m.20 di aiuola spartitraffico centrale e due accessi di m.10 cadauno con svasi di m.5 sui confini;

b) un'aiuola spartitraffico della larghezza minima di m.0,80;

c) le colonnine di erogazione poste a non meno di m.7 dal bordo esterno (verso la proprietà privata) dell'aiuola spartitraffico.

Qualora tali stazioni siano provviste di impianto di lavaggio, dovranno osservare le disposizioni del primo comma dell'articolo seguente.

4 - STAZIONI DI RIFORNIMENTO CON GASOLIO

Fuori dal perimetro dei centri abitati le stazioni di rifornimento con gasolio dovranno avere un fronte di almeno m.80 dei quali m.30 di aiuola spartitraffico centrale e due accessi di m.20 cadauno con svasi di m.5 sui confini.

5 - NORME VIGENTI ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI

Tutte le stazioni di rifornimento dovranno comunque, avere un fronte minimo come indicato dal comma 3 e 4 del presente articolo.

6 - REGOLE GENERALI

In corrispondenza degli accessi per l'entrata e l'uscita dai distributori sono vietate installazioni di ogni genere (anche pubblicitarie) occultanti la visibilità. Le insegne a bandiera, che potranno essere installate solamente dopo aver ottenuto regolare autorizzazione a norma dell'art.23 del Codice della Strada, non dovranno in alcun modo sovrastare la pavimentazione stradale. L'autorizzazione per la regolamentazione del fronte stradale sarà rilasciata solo dopo che si sia ottenuta l'autorizzazione all'esercizio (alla quale la Provincia dovrà dare il proprio nulla osta).

ART. 49 Tombinamenti

1 - TOMBINAMENTI DENTRO I CENTRI ABITATI

a) I tombinamenti saranno autorizzati a condizione che il Comune competente per territorio mediante il rilascio di atto autorizzativo ne garantisca nel tempo la gestione e la manutenzione delle relative opere.

b) Potranno essere realizzati, previo controllo delle quote di scorrimento del fossato stradale sino a destinazione, anche se la stessa si trova fuori del perimetro del centro abitato.

c) Nel caso si riscontrino quote diverse da quelle di progetto, tenuto conto del punto precedente, dovranno essere eseguite tutte le opere necessarie sino al recapito del fossato stradale, anche se non interessato dai lavori di tombinamento, prevedendo la demolizione e il rifacimento di eventuali accessi o tombinamenti non in quota e lo spurgo di tutto il tratto di fossato stradale.

d) Prima di eseguire gli allacci d'utenza si dovranno far posizionare dai privati, all'interno delle proprie recinzioni, idonei pozzetti di decantazione di opportune dimensioni.

e) Tutti i tombinamenti, nei tratti non destinati ad accessi regolari dovranno essere obbligatoriamente delimitati

con idonei manufatti non sormontabili.

f) Il riempimento del tombinamento dovrà avvenire con materiale idoneo. É assolutamente vietato eseguire il riempimento, anche in parte, con macerie.

g) L'area interessata dal tombinamento compresa fra il margine della pavimentazione stradale e la delimitazione di cui al precedente punto e) resta a disposizione della Provincia quale pertinenza stradale e non potrà essere destinato ad usi diversi da parte di privati.

2 - TOMBINAMENTI FUORI DAI CENTRI ABITATI

Di norma, salvo condizioni particolari motivate, non sono consentiti tombinamenti da parte dei privati.

ART. 50 Parcheggi

1 - Parcheggi dentro i centri abitati

Non potranno essere autorizzati parcheggi su aree aperte fiancheggianti le SS.PP. I parcheggi da realizzarsi, totalmente all'interno delle proprietà private dovranno essere delimitati sull'intero fronte stradale con cordolo non sormontabile (h. minima cm.20) e dovranno essere serviti da regolare accesso carraio o da accesso di entrata e accesso di uscita a seconda delle loro dimensioni.

2 - Parcheggi fuori dai centri abitati

All'esterno dei centri abitati potranno essere autorizzati i parcheggi solo se realizzati all'interno delle proprietà private ed alla distanza minima di mt.3 dal confine stradale come definito dall'art. 29 comma 7 del presente regolamento. Sull'intero fronte stradale i parcheggi dovranno essere, inoltre, delimitati con cordolo non sormontabile o recinzione. L'accesso ai parcheggi sarà autorizzato nel rispetto dell'art. 10 del presente Regolamento.

ART. 51 Pensiline per fermata Bus

1 - Pensiline per fermata Bus dentro i centri abitati.

L'installazione di eventuali pensiline per la fermata dei bus dovrà avvenire fuori della pavimentazione stradale con un franco, per la parte più vicina, non inferiore a m.1,00 misurato dal filo della pavimentazione stradale stessa.

2 - Pensiline per fermata Bus fuori dai centri abitati

Valgono le prescrizioni di cui al punto 1), ma con un franco non inferiore a mt.2,00 misurato dal filo della pavimentazione stradale.

ART. 52 Cassonetti Portarifiuti

1. Non sarà consentito il posizionamento dei cassonetti portarifiuti entro la carreggiata stradale. Gli stessi dovranno essere collocati fuori della pavimentazione stradale con un franco, per la parte più vicina alla strada non inferiore a mt.1,00 misurato dal filo della pavimentazione stradale stessa. I cassonetti e la relativa segnaletica dovranno essere conformi all'art.68 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

ART. 53 Impianto produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile

1. Gli impianti di tipo fotovoltaico se collocati sul terreno e fissati su fondazioni interrato dovranno essere ubicati alla distanza minima di mt. 10 dal confine stradale così come definito dall'art. 3 del D.lgs. 30/04/1992 n.285 e successive integrazioni e modificazioni (C.d.S.).

2. Gli impianti per la produzione di energia rinnovabile collocati su pali, torri e/o sostegni ancorati al suolo per mezzo di fondazioni interrato dovranno essere ubicati alla distanza minima di mt. 10 e comunque ad una distanza pari allo sviluppo massimo in altezza dell'elemento per la produzione di energia.

3. Le cabine elettriche dovranno essere collocate alla distanza minima dal confine stradale prevista dalla normativa stradale vigente in materia.

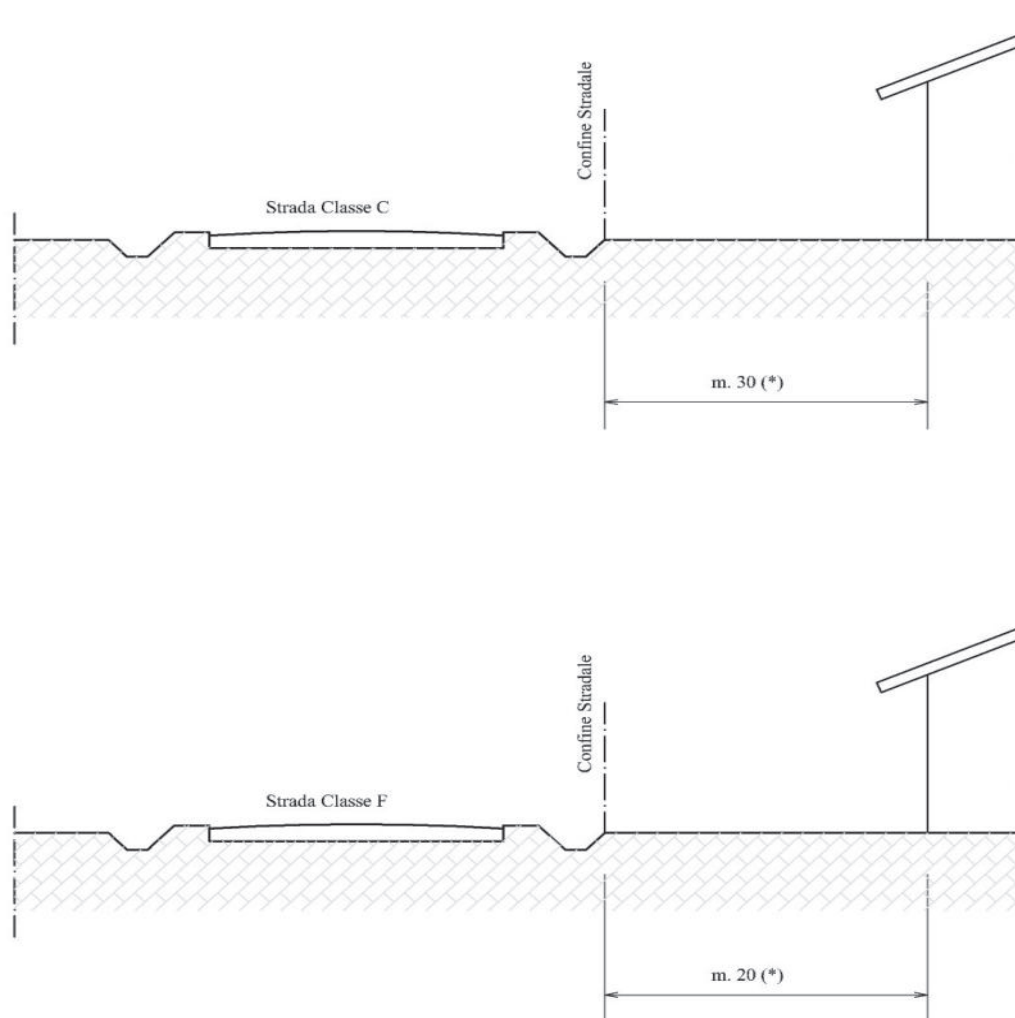
4. Le canalizzazioni contenenti cavi elettrici di collegamento alle cabine, da interrare in adiacenza alla strada

provinciale, dovranno essere collocate nella proprietà privata alla distanza di mt.3 dal confine stradale individuato come al punto 1) del presente articolo.

5. La eventuale occupazione di suolo pubblico potrà essere autorizzata solo su specifica richiesta da parte di **le** Distribuzione o da altri Gestori del servizio.

TAV. I

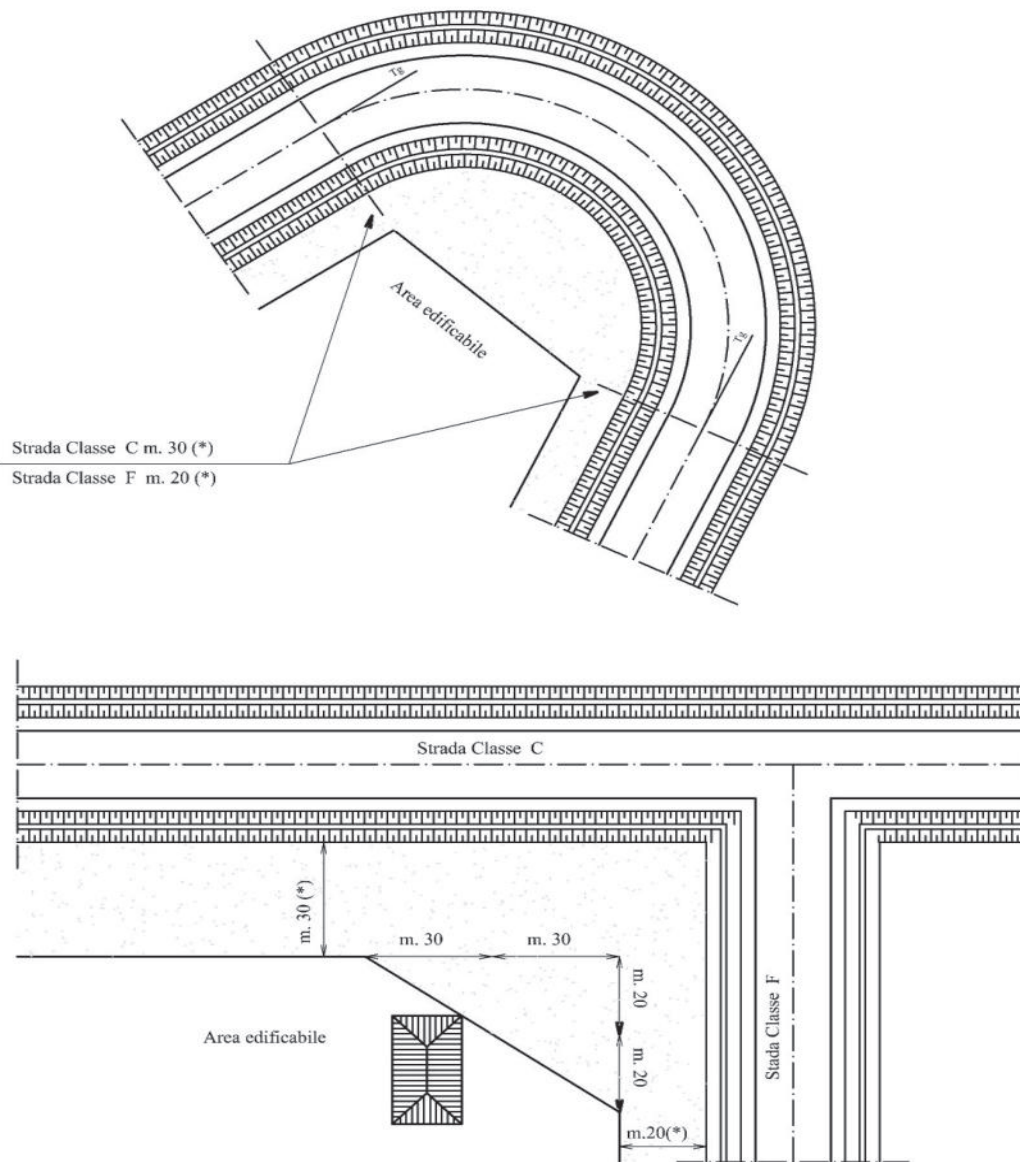
DISTANZE DEI FABBRICATI FUORI DAI CENTRI ABITATI



(*) La distanza dovrà essere aumentata della eventuale fascia di rispetto relativa ad opere previste dal P.R.G. o dai progetti, anche di massima, della Provincia di Forlì - Cesena

TAV. II

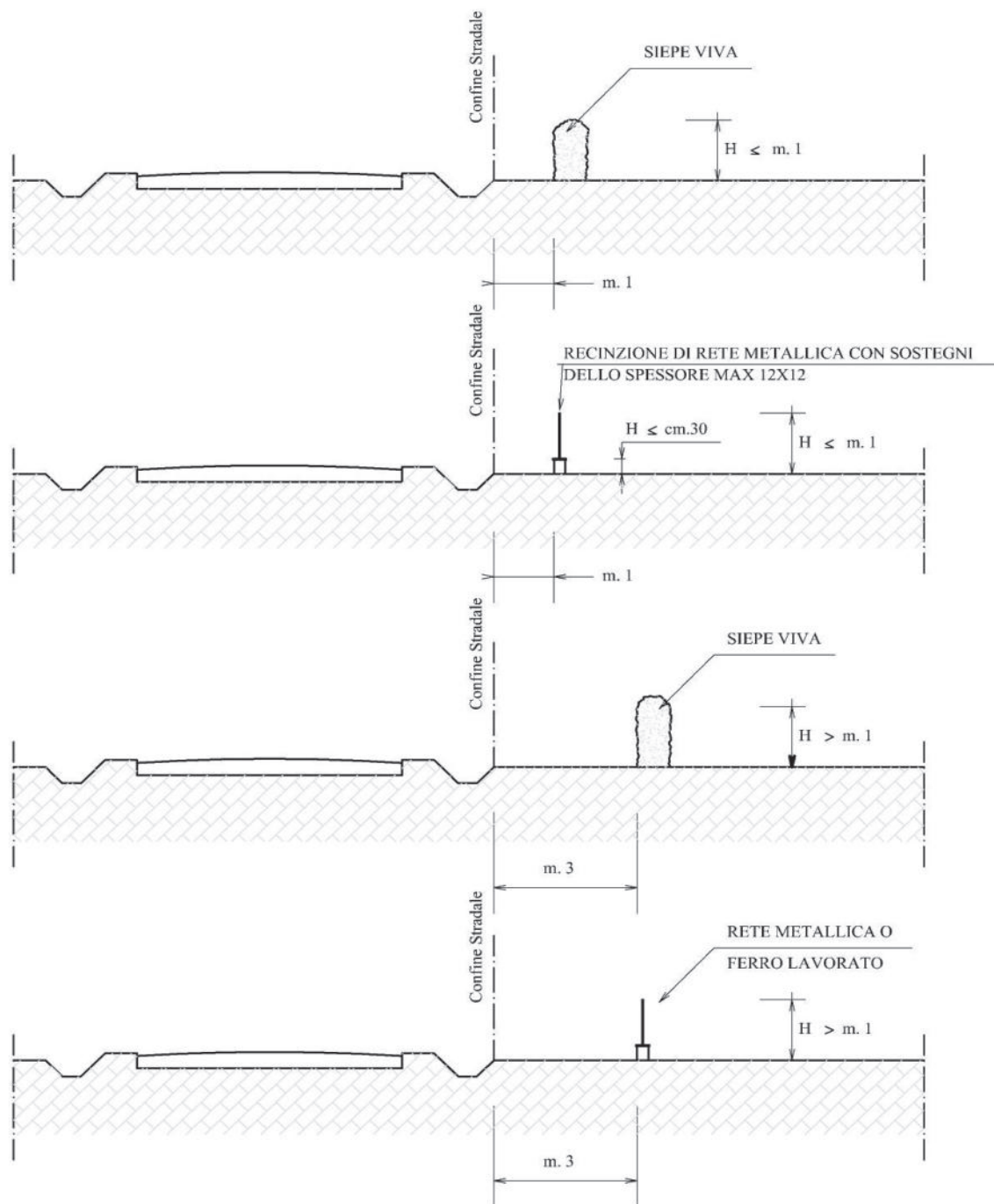
DISTANZE DEI FABBRICATI FUORI DAI CENTRI ABITATI



(*) La distanza dovrà essere aumentata della eventuale fascia di rispetto relativa ad opere previste dal P.R.G. o dai progetti, anche di massima, della Provincia di Forlì - Cesena

TAV. III

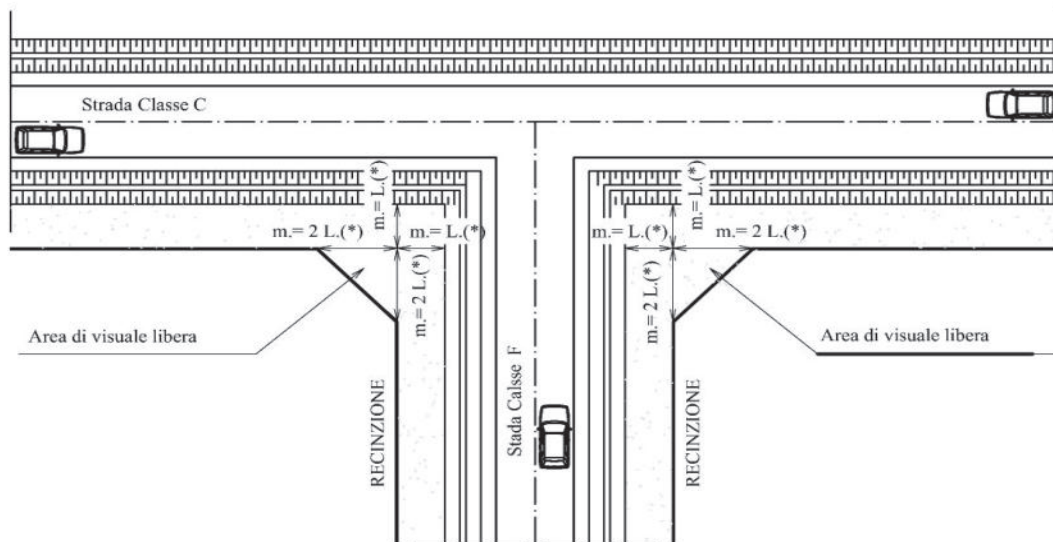
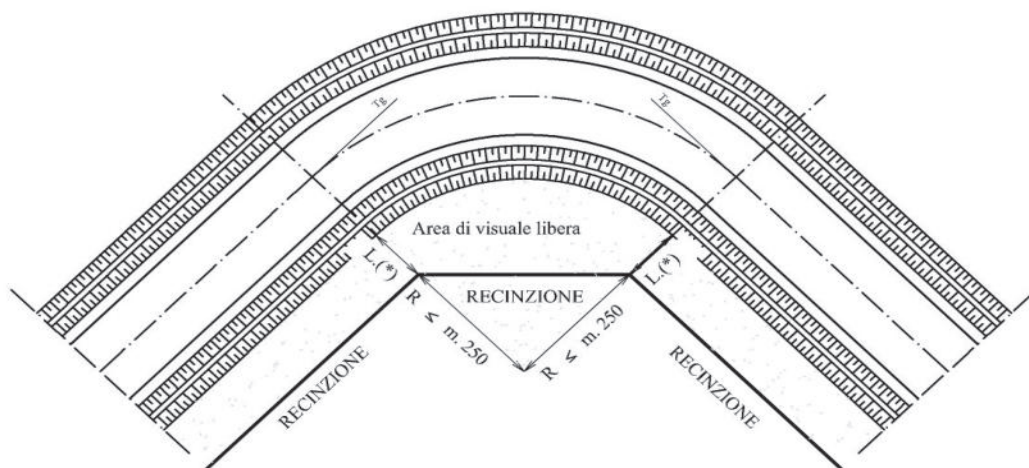
DISTANZE DELLE RECINZIONI FUORI DAI CENTRI ABITATI



TAV. IV

TAV. IV

RECINZIONI E SIEPI - AREE DI VISIBILITA' - FUORI CENTRO ABITATO



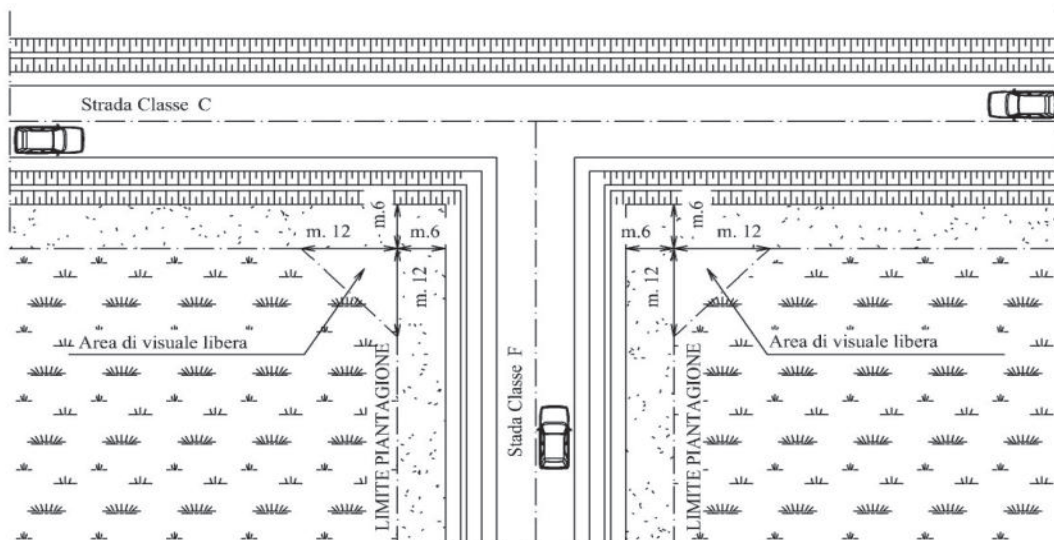
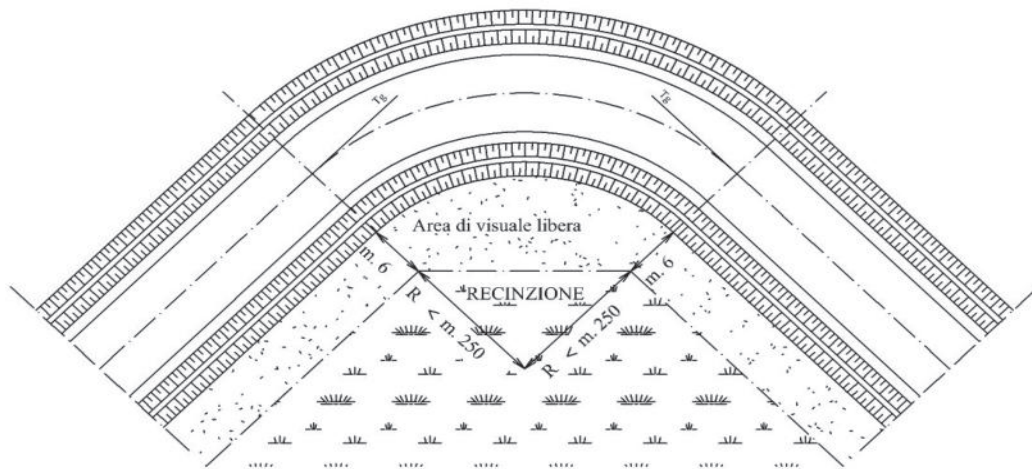
(*) $L = m. 1,00$ per siepi o recinzioni con $H \leq m. 1,00$

(*) $L = m. 3,00$ per siepi o recinzioni con $H > m. 1,00$

TAV. V

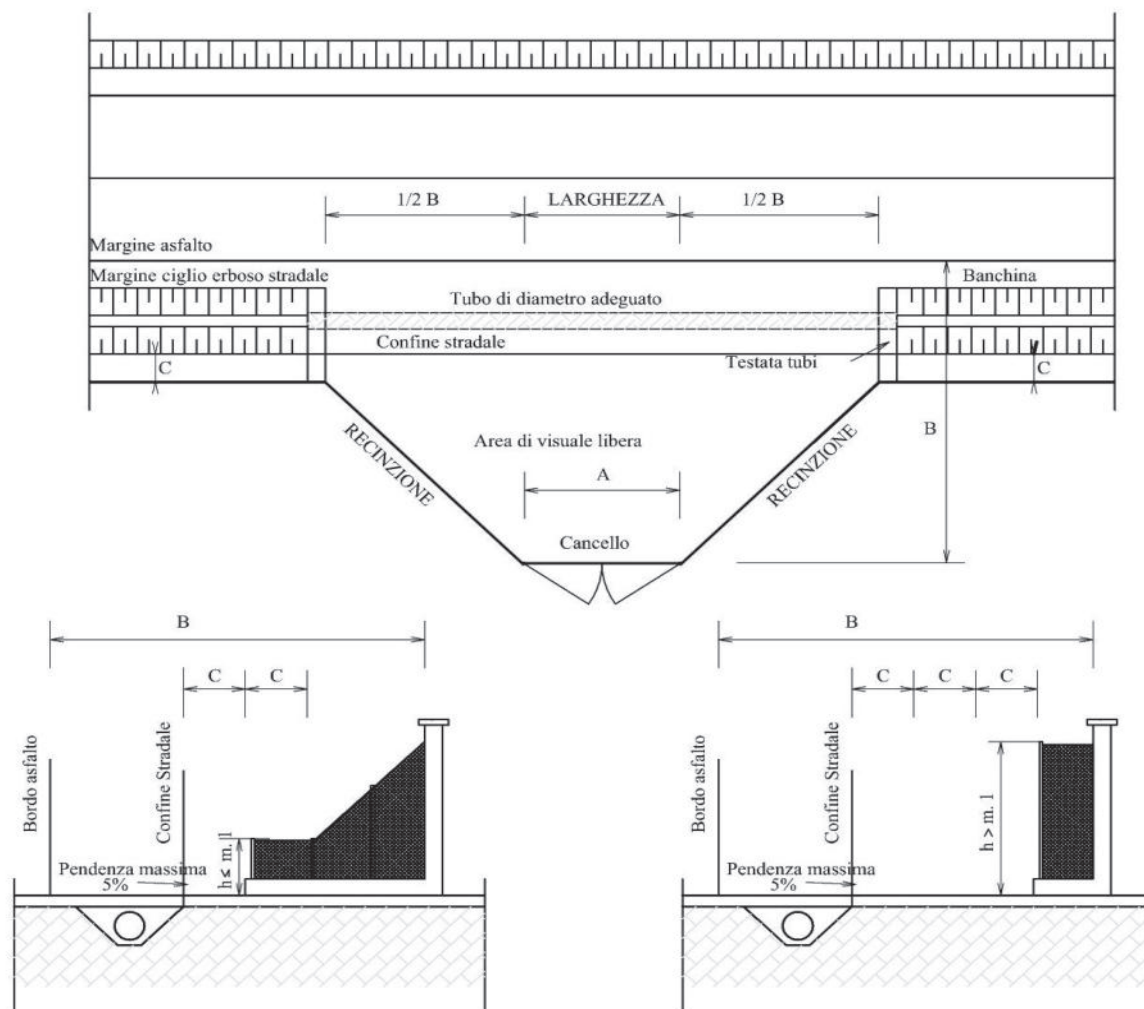
TAV. V

PIANTAGIONI - AREE DI VISIBILITA'



TAV. VI

ACCESSO TIPO PER STRADE DI Classe C e Classe F



LEGENDA:

1) ACCESSI PEDONALI

B=filo recinzione A ≤ m. 1,20 C(*)

2) ACCESSI CARRAI A CASE PRIVATE

B ≥ m. 5,00 A = minima m. 3 massima m. 6 C(*)

3) ACCESSI A STABILIMENTI E LUOGHI DI PUBBLICO RITROVO

B=m. 10,00 A = a discrezione dell'Amministrazione C(*)

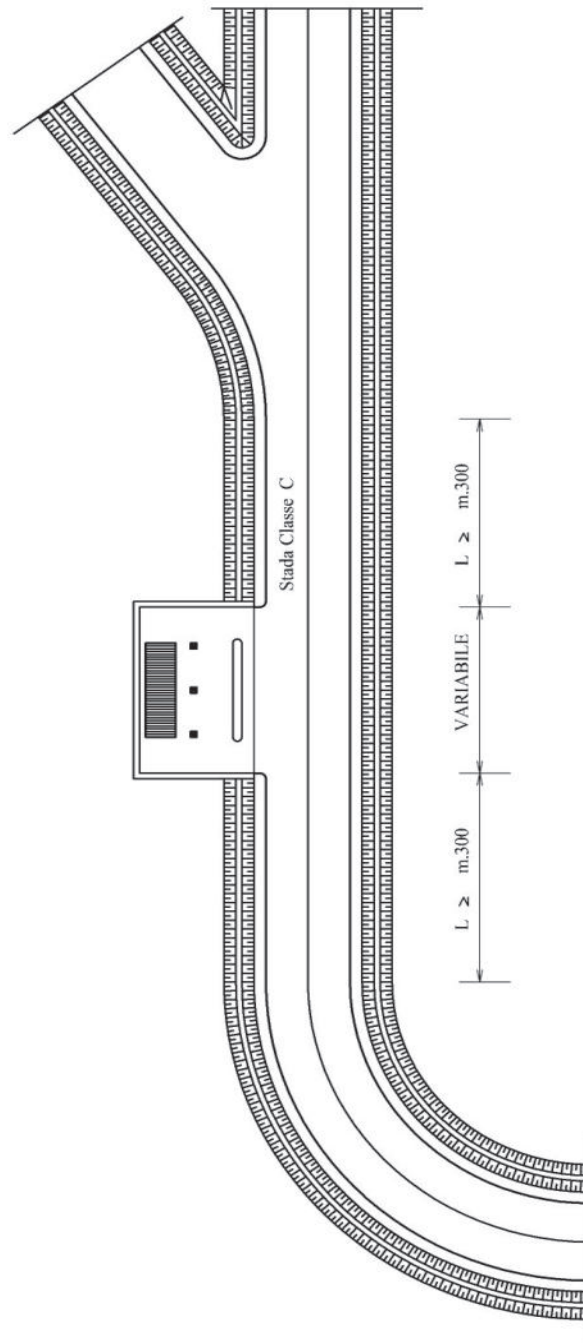
4) ACCESSI A LUGHI DI NOTEVOLE TRANSITO

B=m. 20,00 A = a discrezione dell'Amministrazione C(*)

(*) Distanza prevista dall'art. 10 comma 1 (m. 1,00)

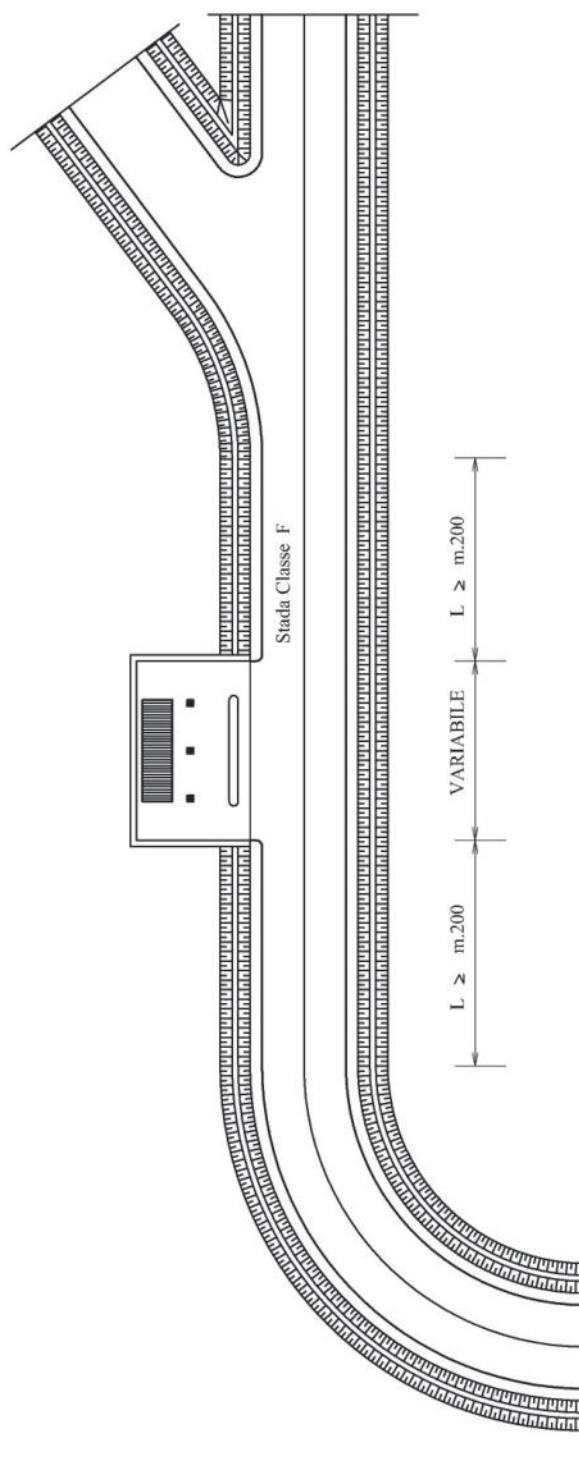
TAV. VII

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI: UBICAZIONE DELL'AREA LUNGO LE STRADE DI CLASSE C



TAV. VII bis

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI: UBICAZIONE DELL'AREA
LUNGO LE STRADE DI CLASSE F

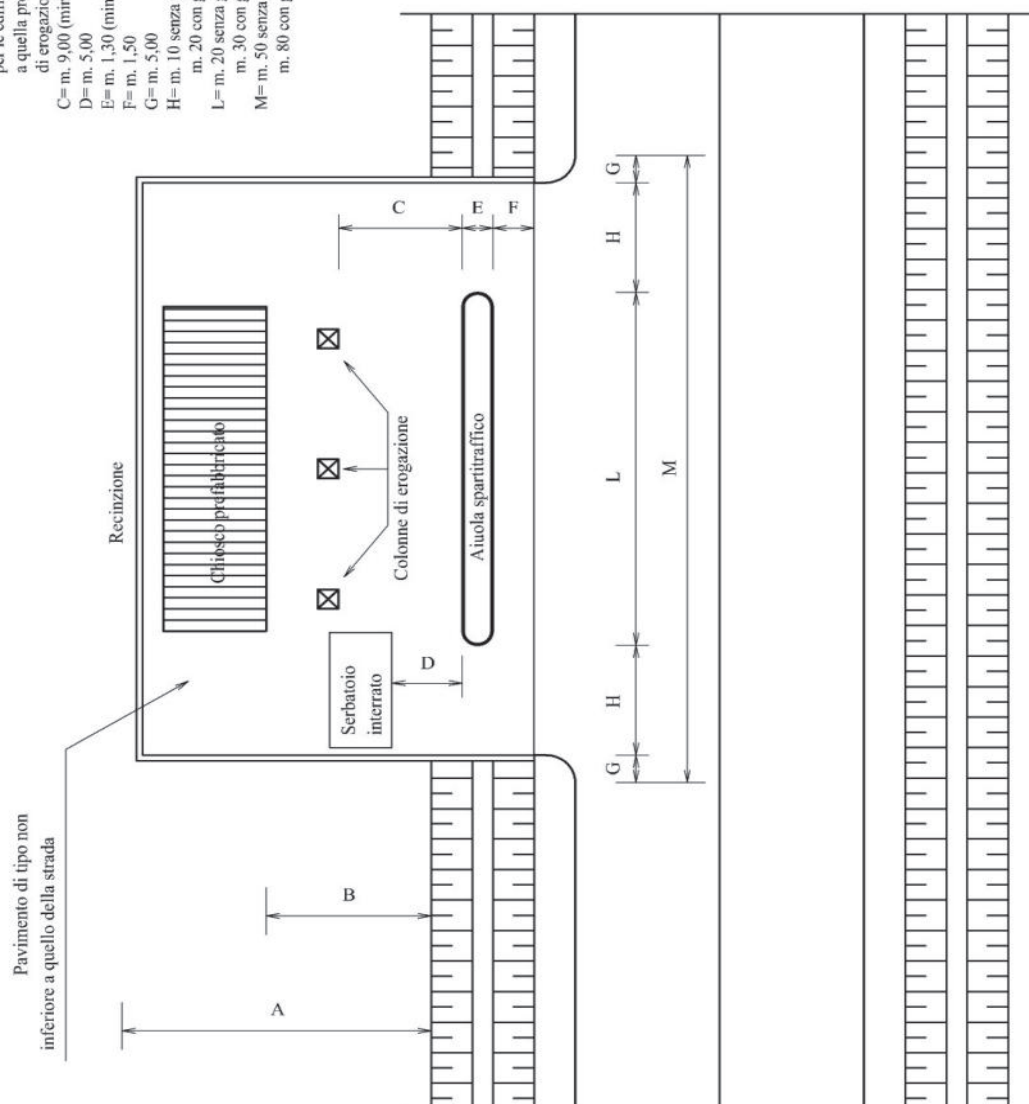


TAV. VIII

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI FUORI DAI CENTRI ABITATI

LEGENDA

- A= minimo m. 30
 B= dist. inferiore a quella prescritta
 per le edificazioni ma non inferiore
 a quella prescritta per le colonne
 di erogazione
 C= m. 9,00 (minimo m. 7,00)
 D= m. 5,00
 E= m. 1,30 (minimo m. 0,80)
 F= m. 1,50
 G= m. 5,00
 H= m. 10 senza gasolio
 m. 20 con gasolio
 L= m. 20 senza gasolio
 m. 30 con gasolio
 M= m. 50 senza gasolio
 m. 80 con gasolio e/o lavaggio



TITOLO III MANIFESTAZIONI SPORTIVE

ART. 54 Competizioni sportive su strada

1. Le competizioni sportive su strada sono regolate dall'art. 9 del Codice della Strada e dell'art. 233 della legge regionale n.3/1999, per cui le gare sportive su strada sono autorizzate:

- dal Comune, se sono interessate solo strade comunali o vicinali all'interno di un solo singolo Comune;
- dalla Provincia, in tutti gli altri casi, previa acquisizione preventiva di nulla osta dagli altri Enti proprietari delle strade.

La competenza suddetta riguarda le sole funzioni amministrative, mentre restano invariate le attribuzioni delle altre Autorità in merito all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza ed alla circolazione stradale.

Anche attraverso lo strumento della conferenza dei servizi, possono essere concluse intese fra la Provincia, quale ente competente al rilascio delle autorizzazioni, e gli altri soggetti, che in vario modo concorrono all'organizzazione di competizioni sportive significative, al fine di un più efficace coordinamento fra gli stessi. Per tale motivo, la domanda deve essere inoltrata per conoscenza anche alle suddette Autorità affinché possano procedere alle valutazioni del caso.

Nel caso gli organizzatori intendano preventivamente richiedere la scorta degli Organi di Polizia Stradale, dovranno inoltrare apposita richiesta al Comandante della Polizia Stradale.

2. La domanda, ai sensi dell'art. 9 del C.d.S., deve essere presentata almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la gara. Le domande pervenute tardivamente saranno respinte con provvedimento motivato del Dirigente. La richiesta va presentata in bollo, allegando ulteriore marca da utilizzarsi per l'adempimento degli oneri relativi al documento autorizzativo. Sono escluse dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 90 c.6 L. 289/02, le ONLUS e le Federazioni Sportive riconosciute dal CONI. Copia della domanda deve essere contestualmente inoltrata a tutti i Comuni o Enti proprietari delle strade attraversate dalla competizione sportiva, a cui compete rilascio di nulla osta.

3. La domanda, da compilare esclusivamente sul modello predisposto, deve tassativamente riportare le generalità anagrafiche del legale rappresentante, i recapiti telefonici, di posta elettronica/PEC, nonché il soggetto responsabile dell'organizzazione qualora diverso dal promotore, la denominazione esatta di tutti gli Enti proprietari delle strade e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Nel caso si chieda l'esenzione dal bollo, devono essere autocertificate e sottoscritte le ragioni che ne consentono l'esenzione.

Deve altresì essere allegata

- programma della manifestazione;
- la descrizione dettagliata delle strade interessate dalla gara, planimetria del percorso in formato che permetta di sovrapporre il percorso ad una mappa digitale, modalità di svolgimento della gara e numero dei partecipanti, orari di ritrovo, inizio e presumibile fine gara, tempi di percorrenza previsti per le singole tratte (cronotabella di marcia),
- regolamento di gara;
- indicazione del percorso alternativo proposto per il traffico ordinario, ai sensi dell'art. 6 del CdS, nel caso in cui siano necessarie chiusure totali di tratti di strada al traffico ordinario;
- originale del contratto di assicurazione per la responsabilità civile (di cui all'art. 3 della legge 24/12/1969, n. 990) che copra altresì la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature e relativa ricevuta del premio versato.
- la dichiarazione che l'organizzazione assicurerà: a) il regolare svolgimento della manifestazione mediante sorveglianza di personale specializzato; b) la presenza di personale sanitario e del servizio di ambulanza; c) la tutela estetico-ecologica delle strade e loro pertinenze;
- versamento delle spese di istruttoria, nella misura fissata dal Decreto del Presidente di Approvazione Tariffe e Spese di Istruttoria.

4. Ove la domanda risulti in tutto o in parte incompleta l'Ufficio formula all'interessato apposita richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda. Tale integrazione deve essere adempiuta dal richiedente entro 7 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione per improcedibilità della domanda stessa, senza ulteriori comunicazioni.

5. Gli organizzatori sono tenuti a verificare preventivamente i tratti di strada sui quali intendono svolgere la competizione al fine di accertare che non sussistano impedimenti di natura tecnica in ordine alla praticabilità o transitabilità delle strade (dovute, per esempio, alla presenza di cantieri di lavoro, frane, parzializzazioni di carreggiata etc...) allegando specifica dichiarazione contestualmente alla presentazione della domanda

6. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono preventivamente richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture (MIMS), entro il 31 dicembre dell'anno precedente per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno successivo. Nel caso in cui la manifestazione non rientri nel programma annuale occorre presentare per il rilascio dell'autorizzazione il prescritto nulla osta ministeriale

Alla richiesta deve essere allegato il preventivo parere del C.O.N.I., necessario appunto ai fini del riconoscimento del carattere sportivo, ed il parere espresso dalle Federazioni di riferimento: ACI-CSAI per le gare automobilistiche; F.M.I. per le motociclistiche.

Il nulla osta ministeriale comprenderà il collaudo del percorso di gara e l'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti compreso la presenza del Direttore di gara, dei Commissari e dei Commissari di percorso in regola con la formazione.

Il nulla-osta ministeriale non è richiesto per le gare di regolarità su strade aperte al traffico a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60 del Codice della Strada (auto storiche), e di regolarità in genere purché eseguite nel rispetto del codice della strada con velocità massima contingentata per tutto il percorso a 80 km/h. E' comunque richiesto che la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.

Il nulla-osta ministeriale potrà essere richiesto a discrezione dell'Amministrazione per le restanti tipologie di manifestazioni motoristiche quali prove di abilità di guida (slalom), gare con formula challenge su percorsi di qualsiasi lunghezza che richiedano per il loro svolgimento la chiusura al traffico.

Per le competizioni con veicoli a motore il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato al versamento di una cauzione presentata a mezzo di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa adeguata al caso, oltre alle spese di istruttoria. Tale deposito cauzionale copre eventuali danni subiti dalle strade e loro pertinenze, e potrà essere svincolato solo dopo il ripristino allo stato dei luoghi e dopo il riscontro positivo effettuato con apposito verbale di constatazione.

7. Sono escluse dalla disciplina delle autorizzazioni le restanti manifestazioni non competitive che non hanno carattere agonistico, intese come quelle che non comportano lo svolgersi di una gara anche a cronometro tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica, e le manifestazioni di regolarità amatoriale, per le quali dovrà essere presentata apposita comunicazione, come riportato al comma 8.

8. La comunicazione, da compilare esclusivamente sul modello predisposto, da presentare almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la gara, deve tassativamente riportare le generalità anagrafiche dell'organizzatore/legale rappresentante, i recapiti telefonici / posta elettronica / PEC, nonché il soggetto responsabile dell'organizzazione qualora diverso dal promotore, la denominazione esatta di tutti gli Enti proprietari delle strade e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Deve altresì essere allegata:

- programma della manifestazione
- la descrizione dettagliata delle strade interessate dalla manifestazione;
- planimetria del percorso (in formato che permetta di sovrapporre il percorso ad una mappa digitale);
- modalità di svolgimento della manifestazione e numero dei partecipanti;
- orari di ritrovo, inizio e presumibile fine manifestazione.
- la dichiarazione che l'organizzazione assicurerà: a) il regolare svolgimento della manifestazione mediante sorveglianza di personale specializzato; b) la presenza di personale sanitario e del servizio di ambulanza; c) la tutela estetico-ecologica delle strade e loro pertinenze;
- la dichiarazione di cui al comma 5
- versamento delle spese di istruttoria, nella misura fissata dal Decreto del Presidente di Approvazione Tariffe e Spese di Istruttoria.

9. Non rientrano nella presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti vengano percorse strade ordinarie nel rispetto del Codice della Strada.
Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione o comunicazione, secondo le leggi di pubblica sicurezza.

TITOLO IV MEZZI PUBBLICITARI

DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E COMPETENZE

ART.55 Pubblicità sulle strade

1. La pubblicità sulle strade provinciali è disciplinata dal “Codice della Strada” D.Lgs. 30/04/1992 – n. 285 (C.d.S.), dal “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada” D.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495 (Reg. C.d.S.) e dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento disciplina nel rispetto dei principi e dei criteri della normativa gli aspetti della pubblicità lungo, in prossimità e in vista delle strade di proprietà o in gestione della Provincia di Forlì-Cesena, nell’ambito degli obiettivi che la stessa persegue, con particolare riferimento alla sicurezza stradale di cui agli artt.1 e 23, del Codice della Strada.

3. La pubblicità sulle strade è intesa “lungo” la strada provinciale quando è collocata su suolo demaniale (e quindi entro i confini stradali) o su proprietà privata ma all’interno comunque della fascia di rispetto stradale. Si intende invece l’installazione “in vista” dalla strada provinciale quando la collocazione avviene su aree esterne ai confini stradali ed alle fasce di rispetto, ma comunque orientate con lo scopo di essere viste dagli utenti che transitano sulla strada cui è diretta. La valutazione dovrà tener conto dell’intenzionalità dell’interessato di rendere effettivamente visibile il mezzo pubblicitario dalla strada, oltre che dell’effetto che lo stesso può incidere sulla sicurezza stradale.

ART. 56 Competenze

1. La collocazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali fuori centro abitato è soggetta ad autorizzazione da parte della Provincia. L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione deve essere presentata in bollo. L’autorizzazione ha validità per tre anni, ed è rinnovabile.

2. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono collocati su una strada appartenente ad un Ente diverso, ma risultano visibili da una strada provinciale, l’autorizzazione dell’Ente proprietario della strada è subordinata al preventivo *nulla- osta di visibilità* della Provincia.

3. Nei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 (diecimila) abitanti, le richieste di autorizzazione dovranno essere inoltrate direttamente al Comune stesso, ed ogni adempimento, compresa la riscossione del canone, sarà espletato dal Comune competente.

4. Lungo le strade provinciali correnti all’interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, così come disposto dall’art. 26 del Nuovo Codice della Strada, l’installazione dei mezzi pubblicitari è sottoposta ad autorizzazione specifica del Comune, previo nulla osta tecnico della Provincia, rilasciato entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza del Comune.

5. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, l’interessato deve presentare istanza direttamente al Comune competente.

6. Il Comune competente dovrà provvedere ad inoltrare la richiesta di nulla osta tecnico alla Provincia, ai sensi dal comma 4, dell’art. 23, del Nuovo Codice della Strada, solo successivamente all’esito favorevole della

propria fase istruttoria.

7. Il combinato disposto dell'art. 23, comma 6, del Nuovo Codice della Strada e dell'art. 51, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, demanda ai Comuni la facoltà di derogare, con l'adozione di propri regolamenti, alcune disposizioni contenute nel Regolamento Codice Strada in alcune particolari situazioni. Il nulla osta tecnico dalla Provincia sarà quindi rilasciato in qualità di Ente proprietario della strada e riguarderà unicamente il rispetto delle norme inderogabili fatta salva, comunque, la salvaguardia della sicurezza stradale.

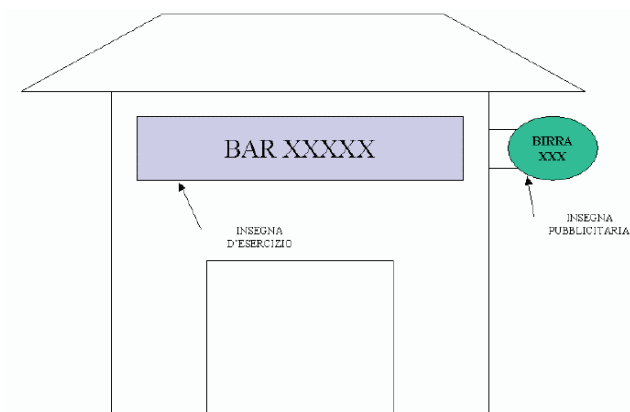
8. La richiesta di nulla osta da parte del Comune dovrà essere redatta utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito internet della Provincia ed inviata al Servizio competente completa di tutti gli allegati in essa indicati, compreso le spese di istruttoria e sopralluogo.

9. Il Comune dovrà inviare alla Provincia copia del provvedimento conclusivo.

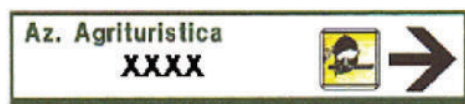
ART. 57 Definizioni mezzi pubblicitari

1. Sono mezzi pubblicitari, così come definiti dall'art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), i seguenti impianti completi di struttura e di messaggio pubblicitario autorizzato:

- **"INSEGNA DI ESERCIZIO"** la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e da un solo marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.



- **"PREINSEGNA"** la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bidimensionale utilizzato su una o entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno metallica, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.



- **"SORGENTE LUMINOSA"** qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
- **"CARTELLO"** un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- **"STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO"** l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di

qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. A seconda della tipologia e dell'iniziativa pubblicizzata si distinguono in:

- Striscioni: ammessi unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazione e spettacoli;
- Locandine e standardi: ammessi per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali.

- **"IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO"** qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale, (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine orologi, o simili), recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Sono ammessi esclusivamente all'interno dei centri abitati e nel loro posizionamento occorre tenere conto dei divieti imposti dall'art.51, comma 3 e delle distanze previste dall'art.51, comma 4, del Reg. C.d.S. (nel rispetto dell'art.23, comma 1, del C.d.S.).
- **"SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO"** (art.47, comma 6, Reg. C.d.S.): non è consentita apposizione di segni orizzontali reclamistici sulla sede stradale e sulle sue pertinenze.
- **"IMPIANTO DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA"** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda di prodotti o di attività non individuabile con le definizioni precedenti.
- **"PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI E RIMORCHI PER CONTO DI TERZI"** lungo le strade provinciali o in vista di esse, fuori centro abitato, non è consentita la pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi per conto di terzi.
- **"TOTEM"** possono essere installati esclusivamente in proprietà privata, all'interno delle pertinenze in cui si svolge l'attività reclamizzata soltanto se opportunamente delimitato da recinzione, muretto o manufatto di altro genere. Sono assimilabili del tutto alle insegne di esercizio e sono soggette alla relativa disciplina anche per quanto attiene i limiti dimensionali di cui all'art. 48, comma 1, Reg. C.d.S.

2. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli standardi e gli impianti pubblicitari di servizio sono indicati per brevità con il termine di "altri mezzi pubblicitari".

3. La generalità degli strumenti pubblicitari viene quindi individuata con la dizione di insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari.

DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 58 Istanze autorizzazioni

1. Le istanze, in bollo, volte al rilascio dell'autorizzazione sono presentate alla Provincia su apposita modulistica (Modello F) e vengono istruite per ordine di protocollo. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola autorizzazione.

2. La domanda di autorizzazione riguardante l'installazione del mezzo pubblicitario, oltre a quanto previsto dalle lettere a), b), g), dell'art.8, comma 2, deve contenere:

- a) la tipologia del mezzo pubblicitario (conforme alle prescrizioni previste dal C.d.S. e dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione), l'indicazione di ciò che reclamizza, la strada provinciale sulla quale deve avvenire l'installazione con indicate le dimensioni del mezzo pubblicitario, con la progressiva chilometrica, il lato ed il Comune;
- b) dichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario, prevista dall'art.53, comma 3, del D.P.R. 495/1992;
- c) bozzetto relativo al mezzo pubblicitario con dimensioni e colori;
- d) planimetria in scala adeguata nella quale sia chiaramente indicato posizione, dimensioni e ingombro del mezzo pubblicitario con l'indicazione della distanza dalla carreggiata, dal confine di proprietà, dal marciapiede, dal versante dei fossi, da altri mezzi pubblicitari o segnaletica verticale
- e) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall'altra del punto di installazione;
- f) l'autorizzazione paesaggistica **solo** se ricadente nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati dall'art. 134 del Decreto Leg.vo 22/01/2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali) in applicazione del D.P.R. n. 31 del 13.02.2017.
- g) salvo che non sia istituita la procedura per il pagamento del bollo virtuale o autocertificazione in base al

D.P.R. 28/12/2000 n.445 art.46, va allegata la marca da bollo, da applicare sull'atto di autorizzazione che verrà rilasciato. Si precisa che in relazione al numero di pagine che compongono il provvedimento finale, potranno essere richieste ulteriori marche da bollo, nel numero stabilito dalla normativa vigente.

3. In ogni caso, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti, l'Ufficio del Settore competente ha la facoltà di richiedere ulteriori documenti ritenuti necessari al fine di valutare la fattibilità dell'intervento. In particolare, laddove il mezzo pubblicitario debba essere collocato su proprietà (fabbricati e terreni) di terzi, il richiedente deve presentare specifica dichiarazione di consenso del proprietario.

ART. 59 Spese per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni

1. Il richiedente deve provvedere al pagamento delle spese di istruttoria e sopralluogo, nella misura fissata dalle tariffe previste nel Decreto del Presidente di Approvazione Tariffe e Spese di Istruttoria.

2. Il richiedente non può pretendere la restituzione dell'ammontare speso per l'istruttoria della domanda, nel caso di reiezione della domanda stessa, o se egli non accetti le condizioni dell'autorizzazione stessa o, dopo averle accettate, vi rinunci.

ART. 60 Istruttoria della domanda

1. L'Ufficio Settoriale competente in ragione della domanda, ricevuta la stessa, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione deve osservare le disposizioni previste dalla legge n. 241/1990 e concludersi, con il rilascio, oppure il diniego, dell'autorizzazione richiesta entro 60 giorni dalla data di arrivo.

2. Ove la domanda risulti in tutto o in parte incompleta l'Ufficio competente formula all'interessato apposita richiesta di integrazione, fermo restando che l'Ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, nulla osta, pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione provinciale o di altri enti pubblici. Tale richiesta sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo, il quale ricomincia a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa senza ulteriori comunicazioni, entro 30 giorni dalla richiesta.

4. I termini della durata del procedimento sono altresì sospesi qualora si renda necessario acquisire i pareri di Enti/Uffici diversi.

5. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, il pagamento da parte del richiedente delle spese di istruttoria e sopralluogo, stabiliti nel Decreto del Presidente della Provincia di Approvazione Tariffe e Spese di Istruttoria.

6. Al richiedente successivamente verrà richiesto, se dovuto, il pagamento del canone.

7. Qualora il richiedente della autorizzazione non ottemperi entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento ad inviare quanto richiesto, si intende come rinunciatario, salvo la non imputabilità allo stesso del trascorrere di un termine maggiore. L'Ufficio provvederà all'archiviazione della domanda, senza ulteriori comunicazioni.

ART. 61 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. Conclusa l'istruttoria tecnico-amministrativa, e riscontrata la presenza delle condizioni prescritte, il dirigente competente rilascia il provvedimento amministrativo.

2. Durante i lavori di installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari, l'autorizzato deve osservare le prescrizioni della normativa vigente ed in particolare il Codice della Strada e il relativo regolamento di attuazione.

3. L'autorizzato è unico responsabile, a qualsiasi effetto, di danni provocati a persone o cose in conseguenza dell'installazione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione degli impianti pubblicitari, restando completamente esente la Provincia da ogni responsabilità.

4. La manutenzione dell'impianto, per garantire la buona conservazione del demanio e del patrimonio indisponibile provinciale, resta a totale carico dell'autorizzato che dovrà sempre ed immediatamente provvedervi non appena necessario.

5. La mancata o imperfetta manutenzione degli impianti può comportare, a giudizio insindacabile della Provincia, e previa diffida, la revoca dell'autorizzazione, fatto salvo il risarcimento dei danni causati.

6. La Provincia ha facoltà di revocare o modificare l'autorizzazione in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo. In tal caso la Provincia può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.

ART. 62 Durata e termini dell'autorizzazione

1. La durata dell'autorizzazione è di anni 3 ed è rinnovabile.

2. La durata delle autorizzazioni temporanee è indicata nell'atto stesso.

3. È consentito il rinnovo al soggetto interessato, previa istanza, da presentarsi entro i sessanta giorni antecedenti la data della scadenza originaria.

ART. 63 Rinnovo

1. L'istanza di rinnovo deve essere presentata alla Provincia, entro i sessanta giorni antecedenti la data di scadenza.

2. Per il rinnovo delle autorizzazioni che siano state rilasciate a seguito di istruttoria corredata da tutta la documentazione di cui all'art. 58, oltre alle generalità del richiedente e all'atto autorizzativo rilasciato, dovrà essere presentata esclusivamente:

a) copia quotata a colori del bozzetto relativo al mezzo pubblicitario;

c) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria indicate nel Decreto del Presidente di Approvazione Tariffe e Spese di Istruttoria.

d) salvo che non sia istituita la procedura per il pagamento del bollo virtuale o autocertificazione in base al D.P.R. 28/12/2000 n.445 art.46, per il rinnovo di autorizzazioni, unitamente alla domanda in bollo va allegata la marca da bollo, da applicare sull'atto di autorizzazione che verrà rilasciato. Si precisa che in relazione al numero di pagine che compongono il provvedimento finale, potranno essere richieste ulteriori marche da bollo, nel numero stabilito dalla normativa vigente.

3. La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.

4. In mancanza della domanda di rinnovo, il titolare dell'atto decade da qualunque diritto al mantenimento dell'impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza.

ART. 64 Diniego

1. Qualora l'istanza non possa essere accolta, o per mancanza di documentazione o per incompatibilità con le norme del C.d.S., o con le altre norme che ne regolano il rilascio, ai sensi dell'art.10-bis della legge n.241/1990 prima della formale adozione di un provvedimento negativo, l'ufficio comunica agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

2. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di

presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

3. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei dieci giorni concessi.

4. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

5. Qualora dette osservazioni non pervengano all'ufficio entro i termini stabiliti, oppure non sia possibile il loro accoglimento, il dirigente emette atto formale di diniego contenente le motivazioni.

6. In questo caso il richiedente non avrà diritto alla restituzione delle spese di istruttoria.

7. È possibile presentare nuova istanza corredata da nuovi elaborati tecnici.

ART. 65 Modifica, Rinuncia, Voltura e Revoca

1. La modifica del messaggio pubblicitario, prevista dall'art.53, comma 8, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, sarà autorizzata previo accertamento dell'avvenuta installazione del cartello autorizzato.

2. La richiesta di variazione può essere inoltrata dal titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dall'installazione, allegando il nuovo bozzetto.

3. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende assentita.

4. In qualsiasi momento il titolare dell'autorizzazione può comunicare all'amministrazione la rinuncia al provvedimento.

5. Gli atti emessi dall'Ente sono sempre e comunque revocabili in qualunque momento, previo avviso all'interessato, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

6. Nel caso la ditta intestataria dell'autorizzazione sia soggetta a cessione di azienda o di un ramo di essa, con conseguente trasferimento delle posizioni autorizzate, deve essere presentata tempestivamente apposita comunicazione di voltura corredata dagli atti dimostrativi del trasferimento.

OBBLIGHI – DIVIETI – VINCOLI - TIPOLOGIA – UBICAZIONE

ART. 66 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a:

- verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- adempire nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Provincia al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte della Provincia.

ART. 67 Targhette di identificazione

1. Su ogni impianto pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle insegne di esercizio, dovrà essere fissata in modo permanente, a cura e spese del concessionario, una targhetta metallica, posizionata in modo facilmente visibile, indicante l'Amministrazione rilasciante, il soggetto titolare, numero e data della concessione, la strada compresa di progressiva chilometrica e lato, nonché la data di scadenza.

2. Le targhette di cui sopra dovranno essere sostituite ogni volta che intervengono rinnovi o comunque ogni variazione di uno dei dati su essa riportati.

ART. 68 Caratteristiche dell'impianto

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. Sono inoltre vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali idonei per resistere agli agenti atmosferici.

3. I cartelli pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, devono avere sagoma regolare, che in nessun caso potrà avere forma di cerchio o triangolo; particolare attenzione dovrà essere posta nell'uso dei colori, limitando il rosso ed i suoi abbinamenti in modo tale da non generare confusione con la segnaletica stradale.

4. Il bordo inferiore dei mezzi pubblicitari, fuori dei centri abitati formalmente delimitati, deve essere in ogni suo punto non inferiore a mt. 1,50, rispetto alla quota della banchina stradale misurata nella sezione corrispondente.

5. Il bordo inferiore di striscioni, locandine, stendardi e luminarie, se collocati sopra la sede stradale, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a mt. 6,00, rispetto alla quota del piano viabile.

6. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e saldamente ancorate al terreno; inoltre devono essere saldamente assemblati i singoli elementi.

7. Per ogni singola posizione deve essere installata una unica struttura di sostegno con unico pannello (monofacciale o bifacciale). Fanno eccezione gli impianti di preinsegne per i quali, ad un'unica posizione, è consentito l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia.

ART. 69 Circolazione di persone invalide

1. Qualora si rilevi che l'impianto pubblicitario regolarmente autorizzato sia di ostacolo per la circolazione di persone invalide a qualunque titolo, d'ufficio o su istanza di parte, si procederà alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.

ART. 70 Zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale

1. Ai sensi dell'art.49, del D.Lgs. n. 42/2004, è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità, ad eccezione delle insegne di esercizio e delle preinsegne inerenti le attività all'interno delle aree vincolate, lungo le strade provinciali site nell'ambito o in prossimità di aree tutelate come **beni culturali**, salvo autorizzazione rilasciata dalla Provincia, a norma dell'art.23, comma 4, del Codice della Strada, previo parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati;

2. Ai sensi dell'art. 153, del D.lgs. n. 42/2004, è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità, ad eccezione delle insegne di esercizio e delle preinsegne inerenti le attività all'interno delle aree vincolate, lungo le strade provinciali site nell'ambito o in prossimità dei **beni paesaggistici**, salvo autorizzazione rilasciata dalla Provincia, a norma dell'art.23, comma 4, del Codice della Strada, previo parere favorevole dell'Amministrazione competente individuata dalla Regione, sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici dei soggetti a tutela.

ART. 71 Dimensioni

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza a fabbricati che possono raggiungere la superficie di 20 mq.
2. La superficie di insegne di esercizio collocate in aderenza ai fabbricati, nel caso la superficie di ogni facciata dell'immobile sia superiore a mq. 100,00, può essere incrementata in misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100,00 mq fino ad un massimo di mq 50,00.
3. Le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni contenute tra il minimo di mt. 1,00x0,20 ed il massimo di mt. 1,50x0,30. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne. Le autorizzazioni relative all'inserimento di nuove preinsegne nell'impianto originario hanno la scadenza dell'autorizzazione di quest'ultimo; per le successive installazioni viene presentata apposita domanda corredata da attestazione del versamento delle spese di istruttoria, copia della autorizzazione originaria, copia del nuovo bozzetto e dalla dichiarazione di stabilità riferita all'impianto nel suo complesso.

ART. 72 Ubicazione della segnaletica pubblicitaria lungo le strade e le fasce di pertinenza

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.
2. Il posizionamento dei cartelli, insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari **fuori dai centri abitati** e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a) 3 m. dal limite della carreggiata e comunque se presenti all'esterno di banchine, piazzole di sosta, cunette;
 - b) 100 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
 - c) 250 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - d) 150 m. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - e) 150 m. prima dei segnali di indicazione;
 - f) 100 m. dopo i segnali di indicazione;
 - g) 100 m. dal punto di tangenza delle curve definite all'art. 3 comma 1 punto 20) del C.d.S.;
 - h) 250 m. prima delle intersezioni;
 - i) 100 m. dopo le intersezioni;
 - j) 200 m. dagli imbocchi delle gallerie.
3. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.
4. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, già esistano a distanza inferiore a mt 3 dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a mt 3, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro o con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
5. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, **fuori dai centri abitati**, lungo od in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
 - a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - b) in corrispondenza delle intersezioni;

- c) lungo le curve come definite all'art. 3 comma 1 punto 20) del C.d.S. e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
- i) sui bordi dei marciapiedi e sui cigli stradali.
- j) sul terreno di proprietà demaniale se ricadenti nell'area compresa tra la carreggiata e l'opera di scolo delle acque o di altre opere di pertinenza stradale, quando non è rispettata la distanza minima di mt. 3 ed impediscano lo scorrimento dell'acqua nei fossi o vengano pregiudicati i necessari spazi per la manutenzione degli stessi ad eccezione dei segnali indicativi servizi utili.
- h) quando la posizione dell'impianto pubblicitario, pur rispettando le distanze minime di mt. 3 dal limite della carreggiata, ricade sull'opera di scolo delle acque o su altre opere di pertinenza stradale.

6. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari **entro i centri abitati**, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi e, ove consentito dai regolamenti comunali è autorizzato ed effettuato di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 50 m lungo le strade extra urbane secondarie, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semafori e delle intersezioni;
- b) 30 m lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semafori e delle intersezioni;
- c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semafori e dalle intersezioni;
- d) 100 mt dagli imbocchi delle gallerie.

7. Il posizionamento dei cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, **entro i centri abitati**, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite all'art.3, comma 1, punto 20), del C.d.S. e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
- i) sui bordi dei marciapiedi e sui cigli stradali.

8. **All'interno dei Centri abitati** i Comuni hanno la facoltà di derogare all'applicazione del divieto di cui al comma 2), lett. A, (posizione a 3 m. dal limite della carreggiata e comunque se presenti all'esterno di banchine, piazzole di sosta, cunette), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a mt 4. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

9. Le norme di cui al comma 2), (distanze fuori dal CA), comma 6, (distanze dentro al CA) e comma 7, (punti vietati dentro ai CA), non si applicano per **le insegne di esercizio**, a condizione che le stesse siano collocate **parallelamente al senso di marcia** dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, **fuori dai centri abitati**, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3m, ed **entro i centri abitati** alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del Codice della Strada.

10. Le distanze di cui al comma 2), (fuori dal CA) e comma 6, (dentro al CA), ad eccezione delle distanze dalle intersezioni, non si applicano per i **cartelli e altri mezzi pubblicitari** collocati **parallelamente al senso di marcia** dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, **fuori dai centri abitati**, ad una distanza non inferiore a 3m dal limite della carreggiata, ed **entro i centri abitati** alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del Codice della Strada. Entro i Centri Abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

11. Nel caso di cartelli, insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari **monofacciali** collocati in posizione perpendicolare alla sede stradale, le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Per quanto concerne i cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari **bifacciali** collocati in posizione perpendicolare alla sede stradale, le distanze si applicano per entrambi i sensi di marcia.

12. I cartelli, le insegne e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

13. Per gli **impianti pubblicitari di servizio** come ad esempio quelli costituiti da paline e pensiline di fermata autobus e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m², non si applicano, **fuori dai centri abitati**, le distanze previste al comma 2 del presente articolo ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempre che siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 23 del Codice. **Nei Centri Abitati**, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali è disciplinata dai regolamenti comunali.

14. **Fuori dai centri abitati**, ad una distanza prima delle intersezioni non superiore a 500 m. è ammesso il posizionamento di **preinsegne** in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h), del presente articolo. In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.

15. Qualora nel sito di installazione richiesto per una **preinsegna**, sia già presente un impianto precedentemente autorizzato, la collocazione dovrà avvenire sul suddetto impianto sino al numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia. La verifica tecnica prevista ai sensi dell'art.53, comma 3, del Regolamento del C.d.S., dovrà essere prodotta ad ogni nuova installazione e la scadenza dell'autorizzazione sarà uniformata a quella residua dell'impianto.

16. **Fuori da centri abitati** può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni **stazione di rifornimento di carburante** e stazione di esercizio, della superficie massima di 4 m², ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

17. **All'interno dei centri abitati** valgono le disposizioni previste dai regolamenti comunali. Laddove i regolamenti comunali in materia di pubblicità sulle strade non siano presenti ovvero non contengano specifiche in tal senso, si applicano le disposizioni del nuovo Codice della Strada.

Per l'ubicazione di mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio si applica quanto disposto dall'art.52, del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.

ART. 73 Limitazioni alla pubblicità

1. Nelle intersezioni stradali (comprese le rotatorie fuori dai centri abitati), non è ammessa l'installazione di impianti pubblicitari.
2. Restano escluse da tale divieto, in quanto non considerabili impianti pubblicitari al fine del presente Regolamento, i cartelli collocati all'interno delle aree centrali delle intersezioni a rotatoria, riportanti il logo dell'Ente Proprietario della strada, installate dallo stesso, riportanti la denominazione dei soggetti che curano, anche indirettamente, la manutenzione delle aree interne alla rotatoria e che abbiano stipulato con la Provincia di Forlì-Cesena apposita convenzione. Il cartello dovrà essere conforme alle dimensioni e caratteristiche a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada, (max dimensione cartello/i cm. 40x40).

ART. 74 Segnali turistici, di territorio o indicanti luoghi di pubblico interesse

1. I segnali che forniscono indicazioni turistiche, di territorio o indicanti luoghi di pubblico interesse, di cui all'art.134 del Regolamento di attuazione del C.d.S, possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di localizzazione ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, prescrizione e indicazione.
2. Devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato a non oltre 10 km di distanza dallo stesso.
3. Relativamente alle distanze si applicano le disposizioni prescritte, dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione per i mezzi pubblicitari.
4. L'indicazione della denominazione del gestore del servizio segnalato è considerata messaggio pubblicitario e comporta l'applicazione del canone unico per l'installazione dei mezzi pubblicitari, di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Approvazione Tariffe e Spese di Istruttoria, ai sensi della Direttiva dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici prot. n. 6688 del 24/10/2000;

ART. 75 Segnali con indicazione di servizi utili

1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili, di cui all'art.136 del Regolamento di attuazione del C.d.S, possono essere installati previa autorizzazione da parte della Provincia di Forlì-Cesena.
2. Relativamente alle distanze si applicano le disposizioni prescritte dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, nonché le indicazioni contenute nella *Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione*, emanata dal Ministero dei Lavori Pubblici e pubblicata sulla G.U. n.301/2000 e succ. prot. n.777.
3. I segnali di indicazione di servizi utili per gli utenti, devono essere installati in prossimità del servizio stesso, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire; può essere abbinato un pannello indicante la distanza, in metri, tra il servizio indicato ed il segnale stesso, l'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo.
4. Il segnale deve essere comunque sempre conforme al modello allegato al Regolamento di Attuazione al Codice della Strada.
5. L'indicazione della denominazione del gestore del servizio segnalato è considerata messaggio pubblicitario e comporta l'applicazione del canone unico per l'installazione dei mezzi pubblicitari, di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Approvazione Tariffe e Spese di Istruttoria, ai sensi della Direttiva dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici prot. n. 6688 del 24/10/2000;

Art. 76 Locandine e striscioni – pubblicità temporanea

1. L'esposizione di locandine è subordinata all'autorizzazione temporanea rilasciata dalla Provincia ed è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltreché per il lancio di iniziative commerciali.
2. L'esposizione di locandine e striscioni è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltreché alla settimana precedente e alle ventiquattro ore successive agli stessi.
3. Le locandine devono essere saldamente ancorate al terreno ad una distanza non inferiore ai tre metri dal limite della carreggiata.
4. Per quanto concerne le distanze da altri cartelli e mezzi pubblicitari si applica l'art.51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
5. Per la installazione delle locandine le distanze di installazione, da altre locandine o da altri cartelli e mezzi pubblicitari, non possono essere inferiori a 50 m.
6. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di provvedere alla rimozione delle locandine entro le ventiquattro ore successive allo svolgimento della manifestazione per il cui svolgimento sono state autorizzate, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.
7. Le domande devono essere presentate non oltre i 30 gg. antecedenti la data di esposizione.
8. Nell'istanza è necessario indicare la durata delle manifestazioni e il numero di posizioni richieste che, in ogni caso, non può essere superiore a 20 installazioni su ogni strada fino ad un massimo di tre strade.

CRITERI E DETERMINAZIONE DEL CANONE

ART. 77 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. La tariffa del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è determinata in base ai seguenti elementi:
 - superficie **geometrica** del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e numero dei messaggi;
 - durata;
 - tipologia e struttura dell'impianto;
 - finalità;
 - tipologia della strada, come da Decreto del Presidente della Provincia di Forlì Cesena;

ART. 78 Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe sono determinate in relazione a quanto disposto all'interno del Decreto del Presidente di Approvazione Tariffe e Spese di Istruttoria, con particolare riferimento alla superficie.
2. La tariffa standard **annua** di riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019 con la quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo il tariffario contenuto nel Decreto del Presidente di Approvazione Tariffe e Spese di Istruttoria.
3. La tariffa standard **giornaliera** in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, con la quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo il tariffario contenuto nel Decreto del Presidente di Approvazione Tariffe e Spese di Istruttoria.
3. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

ART. 79 Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annuale per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

Per le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, si considera un mese la frazione di occupazione superiore al quindicesimo giorno.

2. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

3. A chiarimento di quanto disposto si rimanda al Decreto del Presidente di Approvazione Tariffe e Spese di Istruttoria.

ART. 80 Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento del Canone relativo al primo anno solare deve essere effettuato in un'unica soluzione precedentemente al rilascio del titolo amministrativo; per le annualità successive a quella del rilascio dovrà essere versato in un'unica soluzione entro il 30 Gennaio di ciascun anno.

2. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione precedentemente al rilascio dell'autorizzazione.

3. La variazione della titolarità della autorizzazione, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal presente regolamento, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente titolare.

4. Il versamento del Canone è effettuato direttamente alla Provincia secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 835, della legge n.160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 81 Esenzioni

1. Il canone non si applica ai seguenti mezzi pubblicitari:

a) insegne di esercizio;

b) pensiline e tettoie, tabelle relative a orari ed indicazioni di servizi pubblici di trasporto e paline di fermata, a condizione che non contengano messaggi pubblicitari;

c) segnali turistici e di territorio, art.134, comma 1), del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, a condizione che non contengano alcuna forma di messaggio pubblicitario;

d) segnali che forniscono indicazioni di servizi utili, art.136 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, a condizione che non contengano alcuna forma di messaggio pubblicitario;

e) pubblicità temporanee in occasione di feste, sagre o manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici.

SANZIONI E INDENNITÀ

ART. 82 Rimozioni

1. Chiunque violi (autore della violazione/proprietario/possessore del suolo privato), le disposizioni dell'art.23, comma 11, del D. Lgs. 285/92, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dallo stesso articolo, quelle del Codice della Strada o del presente Regolamento, è soggetto all'obbligo di rimuovere a proprie spese tutte le opere, cartelli, manufatti ed ogni altro mezzo pubblicitario, entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento di diffida. Decorso tale termine la Provincia provvederà ed effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via fra loro solidale, del proprietario o del possessore del suolo.

2. Ove il trasgressore non dia esecuzione alla diffida nel termine assegnato, alla rimozione provvederà l'Ente proprietario addebitando all'autore della violazione ed in via tra loro solidale, al proprietario ed al possessore del suolo, i relativi oneri, comprese le spese di custodia.

3. Nel caso in cui i cartelli, le insegne di esercizio o gli altri mezzi pubblicitari, siano installati su suolo demaniale o rientrante nel Patrimonio disponibile della Provincia di Forlì-Cesena, o nel caso in cui la loro collocazione lungo le strade o fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel Regolamento di attuazione, la rimozione verrà eseguita senza indugio. Il trasgressore dovrà rifondere alla Provincia le spese da essa sostenute per la rimozione degli impianti pubblicitari, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

4. La Provincia informerà l'interessato dell'avvenuta rimozione dell'impianto pubblicitario. Le spese di custodia decoreranno dalla data di ricezione della suddetta comunicazione e decorsi 30 gg. dalla data della rimozione stessa, si procederà allo smaltimento dell'impianto presso la discarica pubblica con addebito delle spese.

Art. 83 Vigilanza

1. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata, a mezzo di specifico verbale, al titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine la Provincia, valutate le osservazioni avanzate entro dieci giorni dal titolare dell'autorizzazione, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul titolare stesso.

2. In ogni caso, l'installazione di un impianto non conforme alle prescrizioni, comporta la revoca dell'autorizzazione.

ART. 84 Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie, (obbligo di rimozione delle opere abusive), stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall'art.1, comma 821, della L. 160/2019.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dagli artt. 20, commi 4 e 5, e 23, del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

4. Nei casi di tardivo, insufficiente o mancato pagamento di canoni, la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo.

La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7-bis del D. lgs. 267/2000.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

TITOLO V ***DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI***

ART. 85 Autorizzazioni, concessioni e nulla-osta in deroga

1. L'Amministrazione Provinciale può, con decisione motivata, derogare alle norme tecniche del presente regolamento, qualora si presentino situazioni di carattere eccezionale e comunque limitatamente ai singoli casi concreti.

ART. 86 Regime transitorio

1. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione.

ART. 87 Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dalla Provincia, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento.